



*Giunta Regionale della Campania
D.G. 04 - U.O.D. 06
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Politica del Farmaco e Dispositivi*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0320045 22/06/2023 15,28

tit. : 500406 Politica del farmaco e dispositi...

Dest. : AI PRESIDENTI ORDINI DEI FARMACISTI DELLA CAMPANIA; FED...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 12 del 2023



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino
ordinefarmacistiav@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento
ordinefarmacistibn@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta
ordinefarmacistiche@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli
ordinefarmacistina@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno
ordinefarmacistisa@pec.fofi.it

Federfarma Campania
presidente@pec.federfarmacampania.it
ur.campania@pec.federfarma.it

Assofarm Campania
assofarm.regione.campania@pec.it

Oggetto: Concorso Straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 – **Diffusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2023 e del Decreto Dirigenziale n. 354 del 21.06.2023 di esecuzione della sentenza e conseguente riapertura dei termini dell'interpello.**

Con riferimento al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche destinate al privato esercizio nella Regione Campania, di cui al D.D. n. 29 del 23.05.2013, si trasmette in allegato la sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 6016/2023 ed il Decreto Dirigenziale n. 354 del 21.06.2023 di esecuzione della descritta sentenza, con conseguente riapertura dei termini del primo interpello dei candidati vincitori del concorso di cui all'oggetto.

Si prega di darne massima diffusione e di provvedere alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, avendo cura di indicare anche il seguente link, dove poter reperire tutte le informazioni inerenti al concorso straordinario:

<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/assegnazione-nuove-sedi-farmaceutiche>

Centro Direzionale Torre C/3 – 80143 – Napoli – Politica del Farmaco e Dispositivi – tel. 081.796.98.65 -
081.796.92.00.

PEC: concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it

Si rende altresì noto che l'interpello riprenderà a decorrere dal giorno 26.06.2023 e che i candidati riceveranno opportuna comunicazione a mezzo PEC, alla quale dovranno dare seguito con l'indicazione delle sedi prescelte, entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, indicando, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione riportata nell'elenco allegato al D.D. n. 92 del 03.03.2023 (Allegato B).

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE

La Funzionaria
Dott.ssa Valentina Ferrara

L'istruttrice
Dott.ssa Valeria ROMANO



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Avv. Postiglione Antonio

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
354	21/06/2023	4	0

Oggetto:

***CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE
DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO
CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL
CONSIGLIO DI STATO N. 6016/2023 - AGGIORNAMENTO SEDI E RIAPERTURA
TERMINI PRIMO INTERPELLO***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- a) che con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013) è stato approvato il Bando di concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in applicazione dell'art. 11, co. 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;
- b) che con DPGC n. 203 del 28.09.2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso *de qua*;
- c) che con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute n. 321 del 06.10.2016 è stata nominata la segretaria della Commissione;
- d) che con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 14 del 18.02.2019 (BURC n. 9 del 18.02.2019) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi;
- e) che con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 18 del 24.01.2020 (BURC n. 6 del 27.01.2020) è stata pubblicata la graduatoria definitiva;
- f) che con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 5 del 14.01.2022 (BURC n. 9 del 24.01.2022) è stata pubblicata una rettifica della graduatoria definitiva;
- g) che con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022) è stata approvata la graduatoria definitiva, è stato aggiornato l'elenco delle sedi disponibili e sono state comunicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori;
- h) che con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 196 del 19.05.2022 sono state precisate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso;

DATO ATTO che nelle more della procedura concorsuale hanno avuto luogo, tra le altre, le seguenti vicende giudiziarie:

- a) con ricorso dinanzi al Tar Campania, Napoli, Sez. III, r.g. n. 02584/2022, veniva impugnato il D.D. n. 78/2022 pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 21 marzo 2022, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva, in quanto alcuni candidati idonei-vincitori lamentavano la mancata esclusione delle candidature in cui anche solo uno degli associati avesse ceduto le proprie quote di società titolari di sedi farmaceutiche ottenute mediante analoghi concorsi straordinari;
- b) con ricorso dinanzi al Tar Campania, Napoli, Sez. III, r.g. n. 01774/2020 veniva impugnato il D.D. n. 18/2020, nonché tutti gli atti successivi e conseguenti, lamentando principalmente l'illegittimità della decisione della Commissione esaminatrice riguardo l'attribuzione di 1 punto assegnato al titolo "Idoneità conseguita ad un precedente concorso di cui alla lettera f) art. 6 del DPCM n. 298/94" ai candidati che nella domanda di partecipazione al concorso straordinario avevano indicato il possesso del titolo a seguito di partecipazione al Concorso Ordinario bandito sempre dalla Regione Campania con D.D. n. 13/2009, con la motivazione che alla scadenza per la partecipazione al concorso straordinario non risultava l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva;

CONSIDERATO che

- a) il contenzioso di cui al precedente punto a) è stato definito in primo grado con sentenza n. 01341/2023, in cui il Tar ha statuito che « ... *la Regione Campania ha allora errato solamente nel non operare, in astratto, il necessario presupposto distinguo tra società di persone e società per azioni, non precludendo come invece dovuto, ai candidati che hanno effettuato una cessione di quota di partecipazione in una società di persone titolare di sede farmaceutica – equivalente, come detto, al trasferimento della farmacia, sia pure pro quota, la partecipazione all'interpello del concorso straordinario ...* ». Il Tar, nello stesso provvedimento ha statuito, altresì, che « ... *ricorre, dunque, nei casi da ultimo esaminati, trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote, la causa interdittiva comportante l'esclusione, posto che con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge ...* »;
- b) nell'ambito del contenzioso di cui al precedente punto b):
1. il bando di concorso, all'art. 8 ha chiarito che la valutazione dei titoli dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135;
 2. per quanto sopra richiamato, ai candidati che nella domanda di partecipazione al Concorso Straordinario avevano indicato il possesso del titolo a seguito di partecipazione al Concorso Ordinario bandito dalla Regione Campania con D.D. n. 13/2009, è stato assegnato 1 punto;
 3. avverso l'assegnazione del descritto punteggio è stato proposto il ricorso presso il Tar Campania, Napoli, Sez. III, r.g. n. 1774/2020 da alcuni candidati con la motivazione che alla scadenza per la partecipazione al concorso straordinario non risultava l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva;
 4. con Ordinanza n. 903/2022, il Tar Campania, Napoli, Sez. III, sul succitato ricorso r.g. n. 1774/2020, rigettava l'istanza cautelare;
 5. il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4152/2022, pronunciata sull'appello avverso l'ordinanza cautelare di rigetto emanata dal Tar Campania n. 903/2022 rilevava che « ... *ad un primo sommario esame il ricorso in appello presenta elementi di fondatezza che potranno essere approfonditi dal TAR in sede di merito con riguardo al primo motivo di ricorso avuto riguardo anche all'incoerenza, allo stato non sufficientemente motivata, tra l'azione amministrativa e le dichiarazioni rese da parte appellata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado*»;
 6. l'udienza di merito dell'indicato giudizio r.g. n. 1774/2020 veniva fissata per il 10.01.2023;
 7. con l'ordinanza n. 416/2023 il Tar Campania ha ordinato la pubblicazione del ricorso introduttivo del giudizio per pubblici proclami ed ha differito l'udienza di merito alla data del 26.09.2023;

CONSIDERATO, altresì,

che, con Decreto Dirigenziale n. 92 del 03.03.2023 veniva stabilito, tra l'altro:

- di dare esecuzione alla sentenza Tar Campania, Napoli, Sez. III, n. 01341/2023 disponendo, per l'effetto, l'eliminazione dalla graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 delle candidature, le quali dai controlli effettuati dal competente Ufficio regionale nelle prime 280 posizioni, risultano incorrere nelle condizioni descritte nella citata sentenza e cioè candidati resisi cessionari di quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, nonché soci di società di persone che hanno proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali;

- di procedere con l'avvio del primo interpello per le prime posizioni risultanti dalla esclusione delle candidature incorse nella preclusione di cui sopra, e, precisamente, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 17 in quanto nessuna di esse risulta interessata da candidature coinvolte nella vicenda giudiziaria attinente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per l'idoneità conseguita al concorso campano di cui al D.D. n. 13/2009;

che, con avviso pubblicato sul portale *web* della Regione Campania in data 07.03.2023 veniva dato avvio al primo interpello;

che, la sentenza n. 01341/2023 del Tar Campania è stata oggetto di più appelli dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ne ha sospeso l'efficacia, unitamente al Decreto Dirigenziale n. 92 del 03.03.2023 ed all'avviso di avvio dell'interpello, dapprima con Decreto del Presidente della sez. III del Consiglio di Stato n. 997/23 e poi con Ordinanza cautelare n. 01295/23;

che, in esecuzione del Decreto del Presidente della sez. III del Consiglio di Stato n. 997/23 e dell'Ordinanza cautelare n. 01295/23 disposta dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione regionale sospendeva la procedura di interpello con nota prot. n. 0138017 del 14.03.2023 prima della scadenza del termine concesso agli interpellati per indicare le sedi farmaceutiche prescelte;

che, il Consiglio di Stato con sentenza n. 6016/2023, pubblicata in data 19.06.2023 ha respinto tutti gli appelli, confermando quanto stabilito dalla sentenza del Tar Campania n. 01341/2023 ed ordinando all'Amministrazione Amministrativa di darne esecuzione;

CONSIDERATO, infine che:

- a) il Comune di Benevento con Delibera di Giunta n. 240 del 30.12.2022 ha disposto la soppressione della sede farmaceutica n. 19;
- b) il Comune di Pompei (NA) con Delibera di Giunta n. 171 del 12.07.2022 ha disposto la soppressione della sede farmaceutica n. 7;

RITENUTO, per tutto quanto sopra considerato:

- c) di dover prendere atto che persiste l'interesse pubblico per l'implementazione dell'assistenza farmaceutica, quale servizio essenziale per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), anche anticipatamente rispetto ai tempi di espletamento del giudizio dinanzi al TAR r.g. n. 01774/2020, al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica all'utenza;
- d) di dover dare esecuzione alla sentenza n. 6016/2023, pubblicata in data 19.06.2023 del Consiglio di Stato, con cui viene confermata la sentenza del Tar Campania n. 01341/2023;

- e) di dover procedere alla riapertura dei termini del primo interpello per le prime 17 posizioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 92 del 03.03.2023;
- f) di dover prendere atto dell'ordinanza cautelare del Tar Napoli n. 881/2023 e di inserire nell'elenco delle sedi, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, la sede farmaceutica n. 23 del Comune di Caserta;
- g) di dover prendere atto della soppressione della sede farmaceutica n. 19 del Comune di Benevento disposta dall'ente comunale con Delibera di Giunta n. 240 del 30.12.2022;
- h) di dover prendere atto della soppressione della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Pompei (NA) disposta dall'ente comunale con Delibera di Giunta n. 171 del 12.07.2022;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art. 16 L.R. n. 1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n. 27 del 24.03.2012;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;

VISTO Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 15.1.2020 di proroga conferimento incarico dirigenziale D.G. Tutela della Salute;

VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il Direttore Generale firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L.n.190/2013 e D.lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio regionale, verificata la regolarità della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni rese, necessaria a consentire l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. Tutela della Salute;

DECRETA

- 1) **di eseguire** la sentenza n. 6016/2023, pubblicata in data 19.06.2023 del Consiglio di Stato, con cui viene confermata la sentenza del Tar Campania n. 01341/2023, dando seguito a quanto stabilito con Decreto Dirigenziale n. 92 del 03.03.2023;
- 2) **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 11 della legge di conversione n. 27/2012, l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello, così come da Allegato A al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tar Napoli n. 881/2023 e delle Delibere di Giunta n. 240 del 30.12.2022 del Comune di Benevento e n. 171 del 12.07.2022 del Comune di Pompei;
- 3) **di disporre la riapertura dei termini** del primo interpello per le prime 17 posizioni della graduatoria di cui all'Allegato B del D.D. n. 92 del 03.03.2023, in esecuzione della sentenza Tar Campania, Napoli, Sez. III, n. 01341/2023 confermata dalla sentenza resa in appello al Consiglio di Stato n. 6016/2023;
- 4) **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul Portale della Regione Campania;

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE

Pubblicato il 19/06/2023

N. 06016/2023REG.PROV.COLL.
N. 02256/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2023, proposto dal dottor Fausto Corvino, nella qualità di referente dell'associazione costituita con i dottori Mario Cavallotti, Antonio Corvino, Maria Beatrice Cavallotti, dalla dottoressa Maria Sorgente, nella qualità di referente dell'associazione costituita con la dottoressa Ursula Canciello e con la dottoressa Costanza Convertito, dal dottor Aldo Frasso, nella qualità di referente dell'Associazione costituita con la dottoressa Emilia Pellino, e dalla dottoressa Rosa Di Lauro, nella qualità di referente dell'associazione costituita con i dottori Maria Vittoria Di Lauro e Manuel De Vita, rappresentati e difesi dall'avvocata Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

i dottori Giuseppina Bernardino e Vittorio Limongelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio fisico presso il loro studio in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 32 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, appellanti incidentali;

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e

difesa dalle avvocate Almerina Bove e Rosaria Saturno, con domicilio fisico presso la sede dell'Avvocatura regionale, in Roma, Via Poli n. 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del dottor Luigi Martini, in proprio e nella qualità di referente della propria associazione partecipante alla procedura indetta dalla Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi M. D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dei dottori Enrico Pelosi, Pietro Buldo e Umberto Frasci, non costituiti in giudizio;

delle dottoresse Antonella Peduto e Rossella Forte, rappresentate e difese dall'avvocata Antonia De Lisio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, appellanti incidentali;

delle dottoresse Antonella Peduto, referente della candidatura associata con la dottoressa Rossella Forte, rappresentate e difese dall'avvocata Antonia De Lisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, appellanti incidentali;

delle dottoresse Rossella Petrone e Rossella Gagliardi, rappresentate e difese dall'avvocato Ivan Del Giudice, con domicilio fisico in Napoli, Via F. Fracanzano, n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, appellanti incidentali;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione III, 2 marzo 2023, n 1341, resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la domanda di annullamento dei provvedimenti concernenti il concorso straordinario, per soli titoli, bandito dalla Regione Campania per l'assegnazione di n. 219 sedi farmaceutiche;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dei dottori Giuseppina Bernardino e Vittorio Limongelli, della Regione Campania, del dottor Luigi Martini, delle dottoresse Antonella Peduto e Rossella Forte e delle dottoresse Rossella Petrone e Rossella Gagliardi;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato e depositato il 9 marzo 2023, successivamente integrato con motivi della domanda cautelare, il dottor Fausto Corvino, nella qualità di referente dell'associazione costituita con i dottori Mario Cavallotti, Antonio Corvino, Maria Beatrice Cavallotti, la dottoressa Maria Sorgente, nella qualità di referente dell'associazione costituita con la dottoressa Ursula Canciello e con la dottoressa Costanza Convertito, il dottor Aldo Frasso, nella qualità di referente dell'Associazione costituita con la dottoressa Emilia Pellino, e la dottoressa Rosa Di Lauro, nella qualità di referente dell'associazione costituita con i dottori Maria Vittoria Di Lauro e Manuel De Vita, hanno impugnato, chiedendone la riforma *in parte qua* previa istanza di sospensiva e di misure cautelari provvisorie, la sentenza 2 marzo 2023, n. 1341, con cui il Tar Napoli, Sezione I, ha accolto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti dai dottori Giuseppina Bernardino e Vittorio Limongelli per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania di indizione del concorso per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche e dei relativi atti di approvazione della graduatoria definitiva.
2. Gli appellanti affidano il gravame a due motivi di appello, con i quali deducono:

“I) ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO – IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475; DELL’ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1; DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362; DEGLI ARTT. 2, 5 E 6 DEL BANDO DI CONCORSO”: la doglianza riguarda la dedotta erroneità della sentenza nel passaggio argomentativo relativo alla titolarità e al trasferimento della farmacia, alla trasformazione societaria e alla cessione di quote della società, di persone o di capitali, sulla base del quale il Tar ha disposto l’esclusione dei controinteressati dal concorso, sostenendo che *“dovrebbero comunque essere esclusi quei concorrenti che, seppure ad oggi abbiano ceduto quote di società di capitali, abbiano comunque trasferito la titolarità della farmacia in un momento antecedente e, precisamente, all’atto della trasformazione dell’originaria società di persone, partecipante al concorso straordinario, in successiva società di capitali.”*;

II) ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO – IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 92 CPA; TARDIVITÀ PER MANCATA IMPUGNAZIONE NEI TERMINI.”: con tale motivo viene censurata la decisione di *prime cure*, nella parte in cui ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, con particolare riguardo a quella sulla tardività dell’impugnazione.

3. Con atto depositato il 9 marzo 2023, si sono costituiti in giudizio i dottori Giuseppina Berardino e Vittorio Limongelli, che hanno depositato memoria difensiva il 27 marzo 2023, con cui, tra l’altro, hanno sollevato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell’appello, perché proposto collettivamente e non notificato a tutti i controinteressati (i soggetti presenti nell’ultima graduatoria aggiornata); e di improcedibilità dello stesso, perché i provvedimenti impugnati sarebbero stati sostituiti da nuovi atti, espressivi della riedizione del potere pubblico, sui quali verrebbero a concentrarsi in

modo assorbente tanto l'effetto lesivo, quanto l'interesse demolitorio dei soggetti pregiudicati.

3. Con decreto cautelare 10 marzo 2023, n. 977, il Presidente della Sezione ha sospeso interinalmente la sentenza impugnata, ritenendo prevalente l'interesse al mantenimento della *res adhuc integra* fino all'udienza camerale.

4. Con memoria depositata il 27 marzo 2023 si è costituita in giudizio la Regione Campania, resistendo all'appello.

5. In pari data, gli appellanti hanno depositato memoria difensiva e le dottoresse Antonella Peduto e Rossella Forte hanno depositato memoria di costituzione e appello incidentale autonomo, avente ad oggetto il capo decisorio impugnato in via principale, con il quale il Tar ha dichiarato inammissibile il loro atto di intervento *ad adiuvandum* proposto in primo grado, perché, di fatto, ampliativo del *thema dedicendum*, avendo ad oggetto la dedotta violazione del principio di alternatività di cui all'articolo 112 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non lamentata dai ricorrenti principali.

6. Con ordinanza cautelare 3 aprile 2023, n. 1295, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rimandando alla più appropriata sede di merito l'esame delle complesse censure dedotte dagli appellanti principali ed incidentali e ritenendo “*nella prospettiva del bilanciamento tra gli interessi coinvolti, che, anche tenuto conto del lungo tempo trascorso dall'indizione del concorso straordinario, sia da ritenersi prevalente l'interesse degli appellanti al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito, e quindi occorra sospendere la procedura di interpello in corso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche*”.

7. Con atto depositato i 15 aprile 2023, i dottori Giuseppina Berardino e Vittorio Limongelli hanno proposto appello incidentale, con cui hanno lamentato:

I. Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475; dell'art. 11 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; degli artt. 7 e 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 362; degli artt. 2,

5 e 6 del Bando di concorso. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio di imparzialità e razionalità.”

8. Si sono, quindi, costituiti in giudizio il 17 aprile 2023 il dottor Luigi Martini e il 5 maggio 2023 le dottoresse Rossella Petrone e Rossella Gagliardi, le quali ultime hanno proposto appello incidentale, affidando il gravame a tre motivi, con i quali deducono:

I) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 41 COD. PROC. AMM. MANCATA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ PER TARDIVITÀ. MOTIVAZIONI PERPLESSE, INCONGRUE E CONTRADDITTORIE”;

“II) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33, 34, 39 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 COD. PROC. CIV.”;

“III) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 87 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE (ART. 112 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265; ART. 12, CO. 4 DELLA L. 2 APRILE 1968 N. 475; ART. 7 DELLA L. ART. 5 DEL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 233, CONV CON L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; ART. 11 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONV. CON L. 24 MARZO 2012 N. 27; ART. 1 DELLA L. 4 AGOSTO 2017 N. 124). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2313, 2318 E 2322 COD. CIV. MOTIVAZIONE PERPLESSA ED INFONDATA.”

Le dottoresse Rossella Petrone e Rossella Gagliardi chiedono anche, in via gradata, che venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge. 2 aprile 1968 n. 475 in combinato disposto con l’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e con l’articolo 7 della L. 8

novembre 1991 n. 362, per violazione degli articoli 3, 97, 32, 41, 42 47 e 117 della Costituzione.

9. Gli appellanti hanno depositato memoria *ex* articolo 73 c.p.a. il 14 maggio 2023 e memoria di replica il 25 maggio 2023 e tutte le altre parti costituite, salvo il dottor Martini, hanno depositato analoga memoria il 15 maggio 2023; gli appellanti incidentali hanno altresì depositato memoria di replica il 15 maggio 2023 e il dottor Martini note di udienza il 5 giugno 2023.

10. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Per ragioni di economia processuale e in applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 5 del 2015, § 5.3.), deve preliminarmente essere esaminato il profilo della possibile inammissibilità del gravame perché proposto collettivamente dagli appellanti, titolari di posizioni sostanziali e processuali distinte, secondo quanto eccepito dagli appellanti incidentali, che hanno sollevato la relativa eccezione.

12. La sentenza impugnata, censurata da questo punto di vista con gli appelli incidentali, ha distinto le motivazioni con le quali ha accolto il motivo riferito a coloro che hanno ceduto quote di una società di persona, dalle motivazioni con le quali ha accolto il motivo riferito a quei candidati che hanno ceduto quote di società di capitali che in precedenza erano società di persone.

13. I controinteressati e appellanti incidentali Berardino e Limongelli hanno sostenuto che le statuizioni oggetto di censura da parte degli appellanti principali incidano in maniera differenziata sulle loro posizioni.

Da un lato, infatti, la dottoressa Di Lauro (collocata al primo posto in graduatoria) è stata esclusa dal concorso straordinario per aver ceduto una quota di una società di persone.

Dall'altro, la dottoressa Sorgente, il dottor Corvino e il dottor Frasso (collocati ai posti secondo, settimo e ottavo della graduatoria), sono stati esclusi per aver trasformato la società di persone in società di capitali e per essersi successivamente spogliati delle rispettive quote di partecipazione.

14. Ne deriva che le posizioni degli appellanti principali risultano tra loro differenziate, perché l'unico motivo sostanziale articolato nel presente giudizio, tendente a chiedere la riforma della sentenza nella sola parte in cui ha ritenuto che la trasformazione di una società di persone in società di capitali determinasse l'incompatibilità di cui all'articolo 12 della legge n. 475/1968, potrebbe produrre effetti positivi ad esclusivo vantaggio dei candidati Corvino, Sorgente e Frasso, mentre dal suo accoglimento non otterrebbe alcun beneficio anche la dott.ssa Di Lauro che, di conseguenza, rimarrebbe esclusa.

A ciò si aggiunga, peraltro, che dall'accoglimento del motivo in esame gli appellanti che seguono in graduatoria la dottoressa Di Lauro otterrebbero anche un diretto ed immediato beneficio, giacché scalerebbero ciascuno una posizione in graduatoria, potendo così beneficiare di una maggiore possibilità di scelta nell'assegnazione della sede farmaceutica.

14.1. Il Collegio ritiene che - nonostante l'assenza di coincidenza tra le posizioni sostanziali, e quindi anche processuali, sottese all'appello principale proposto - l'eccezione non possa essere condivisa.

Non si ignora che la costante giurisprudenza, anche della Sezione, con argomentazioni certamente condivisibili in linea di principio, ha ripetutamente statuito che *“per impugnare collettivamente un atto è necessario che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; in particolare le domande giudiziali debbono essere identiche nell'oggetto, ossia afferire ai medesimi atti e recare le medesime censure; le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti devono essere del tutto omogenee e sovrapponibili.”* (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 1° aprile 2022, n. 2429; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 1911/2022).

14.2. Il principio testé enunciato, tuttavia, si attaglia e trova logica esplicazione se riferito alla fase introduttiva del primo grado di giudizio, mentre appare stridente rispetto al caso di soggetti controinteressati, come tali evocati nel giudizio di prime cure, che propongono appello per la riforma della sentenza

a loro sfavorevole, riproponendo la configurazione unitaria del giudizio (cumulativo in senso oggettivo) che esso aveva assunto in primo grado: in una simile evenienza, giusta il disposto dell'art. 96 c.p.a., risulterebbe illogico spiegare su più fronti distinte impugnative della medesima decisione, destinate ad essere necessariamente riunite, proprio in applicazione del principio di concentrazione degli atti processuali di cui il menzionato articolo 96, comma 1, c.p.a. è espressione.

14.3. Devono essere condivise, pertanto, le argomentazioni svolte dagli appellanti, secondo cui *“la proposizione di diversi appelli avverso la medesima sentenza e per gli stessi motivi, avrebbe solo aumentato il numero di contenziosi e di spese processuali, ma nulla avrebbe cambiato nella sostanza. Sia la cessione di quote di una società di persone, sia la cessione di quote di una società di persone trasformata in una società di capitali si sono rivelati oggetto del giudizio di primo grado e del conseguente giudizio di appello, pertanto anche la distinzione tra gli appellanti descritta dagli appellati non ha alcun rilievo.”* (pag. 2 memoria degli appellanti del 27 marzo 2023).

15. Una seconda eccezione sollevata dai controinteressati e appellanti incidentali Berardino e Limongelli riguarda l'asserita inammissibilità/improcedibilità dell'appello, argomentata sulla base del fatto che i provvedimenti annullati *in parte qua* dalla sentenza di primo grado sarebbero stati superati dalle autonome determinazioni assunte dalla Regione Campania con il decreto n. 92 del 3 marzo 2023, pubblicato sul BURC n. 17 del 6 marzo 2023 (impugnato dinanzi al Tar Napoli da alcuni titolari di sede farmaceutica, dalle appellanti incidentali Forte e Peduto, e dall'Ordine dei Farmacisti di Caserta, come deduce la Regione Campania) e dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 7 marzo 2023, sicché sui nuovi atti (e non più sui precedenti) verrebbe a concentrarsi la residua materia del contendere.

15.1. Anche tale eccezione si appalesa infondata, atteso che da un eventuale accoglimento dell'appello sarebbero automaticamente travolti, oltre agli atti originariamente gravati, anche gli altri e successivi atti che dei primi costituiscono sviluppo consecutivo. Le nuove determinazioni, d'altra parte, alla luce del loro tenore letterale, non possono intendersi come espressive di una nuova ed autonoma riedizione del potere, restando altresì escluso che gli appellanti abbiano fatto acquiescenza ai provvedimenti conformativi emanati dalla Regione Campania, ai quali non hanno inequivocabilmente dimostrato, anche solo indirettamente, di aderire.

16. Considerate l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello, se ne devono ora esaminare le singole doglianze.

17. Per ragioni di tassonomia processuale occorre anticipare l'analisi del secondo motivo di gravame, ripreso nell'appello incidentale proposto dalle dottoresse Petrone e Gagliardi, con il quale viene lamentata, in chiave critica del capo decisorio che ha respinto la relativa eccezione, l'irricevibilità per tardività del ricorso di *prime cure* avente ad oggetto il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 78 del 10 marzo 2022 e la graduatoria con esso approvata, eccezione argomentata sull'assunto per cui la lesione si sarebbe verificata già con i decreti dirigenziali n. 14 del 18 febbraio 2019 e n. 18 del 24 gennaio 2020, rimasti inoppugnati.

17.1. La giurisprudenza ha fissato ormai da tempo i confini tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, stabilendo che il primo è *“caratterizzato dal medesimo contenuto sostanziale del precedente, che non scaturisce da nuova istruttoria o anche solo da riesame della decisione già assunta con rivalutazione degli interessi in gioco, non è idoneo a riaprire i termini per l'impugnazione del precedente atto, né è autonomamente impugnabile, non essendo provvedimento innovativo, diverso dal precedente, di per sé lesivo e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione”*; ha poi aggiunto che *“allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile)*

ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), rileva che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi", considerato che "l'atto meramente confermativo si limita, infatti, a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso proposto avverso di esso (Consiglio di Stato, sez. III, 21/06/2018, n. 3817; sez. VI, 27/07/2015, n.3667; Sez. IV, 28/06/2016, n. 2914). " (cfr, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 1711/2022).

17.2. Osserva la Sezione con riguardo al caso di specie che, ogni volta che l'Amministrazione precedente ha provveduto a modificare la graduatoria adottando ulteriori atti, ha, di fatto, compiuto una nuova ed ulteriore istruttoria, emanando un nuovo provvedimento, in cui alcuni candidati sono stati inseriti ed altri esclusi o collocati in diversa posizione.

Non si tratta, dunque, di atto meramente confermativo, con la conseguenza che l'eccezione di tardività del ricorso, perché radicato solo avverso le nuove determinazioni, è infondata.

18. Passando al merito dell'appello, ritiene il Collegio che il gravame non possa trovare accoglimento.

16. Oggetto del giudizio è la lamentata erroneità della sentenza del Tar Napoli nella parte in cui ha stabilito l'esclusione degli appellanti in applicazione dell'articolo 12, comma 4, della legge 2 aprile 1968, n. 475, ai sensi del quale *"il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento"*.

Non viene investita dalle censure degli appellanti principali la statuizione di primo grado che ha dichiarato inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* proposto dalle dottoresse Peduto e Forte, che al riguardo propongono

appello incidentale, posto che la loro azione si è concretizzata in un inammissibile estensione del *thema decidendum* all'ulteriore profilo, non dedotto in via principale, relativo al principio di alternatività, di cui all'art. 112 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

19. Osserva la Sezione che l'obiettivo che si prefigge il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 474/1968 - richiamato espressamente nel bando agli articoli 2 (requisiti di ammissione), 5 (domanda di partecipazione) e 6 (irricevibilità della domanda) e che impone il divieto di partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di una sede farmaceutica a coloro che hanno ceduto la titolarità di una sede nei dieci anni precedenti la partecipazione al concorso - è quello di conciliare, bilanciandoli, l'interesse privato del titolare dell'esercizio farmaceutico a conseguire un adeguato ritorno economico dalla posizione conseguita, senza per questo precludersi successive *chances* di nuova assegnazione, con quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, evitando la prevalenza di intenti meramente speculativi e commerciali, nel perimetro che la legge assegna alle Regioni (con sentenza 17 gennaio 2020, n. 1, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che *“la Regione, all'esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l'attività imprenditoriale nelle forme consentite dall'ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569)”*.

20. In questa prospettiva, in applicazione della nota n. prot. 2021.0643835 del dicembre 2021 inviata dalla Regione Campania ai candidati, secondo cui *“saranno escluse le candidature, sia singole che associate, in cui anche solo uno dei candidati (i) abbia trasferito la titolarità della propria sede*

farmaceutica nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (ii) abbia trasferito la titolarità della propria sede farmaceutica nell'arco temporale intercorrente tra la domanda di partecipazione ad oggi", il Tribunale territoriale ha stabilito che non possono essere ammessi a partecipare e devono essere esclusi dal concorso straordinario quei farmacisti che abbiano ceduto la titolarità e/o le proprie quote di partecipazione, modificando, di conseguenza, la titolarità stessa di una sede farmaceutica precedentemente assegnata tramite un precedente concorso.

21. E ciò sulla base delle deduzioni svolte dai ricorrenti in primo grado, secondo cui nella graduatoria definitiva erano presenti concorrenti che, nei dieci anni precedenti la partecipazione al concorso, avevano ceduto quote di società di persone ovvero che, secondo quanto risulta dalle allegate visure camerali storiche, nelle more del concorso straordinario della Regione Campania avevano ottenuto, attraverso la partecipazione al concorso straordinario in altre Regioni, l'assegnazione della titolarità di altre sedi farmaceutiche, avevano quindi costituito delle società per la gestione di tali farmacie ed hanno infine ceduto la propria quota di partecipazione in tali società.

22. Come riconosciuto dagli stessi appellanti, la sentenza del Tar campano opera una corretta ricostruzione della normativa in materia, per come modificatasi nel tempo.

22. Nella vigenza delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e della legge 8 novembre 1991, n. 362, osserva il Tar, veniva in rilievo *“un regime in base al quale non vi era differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica consentita) titolare di farmacia, perché questa seconda costituiva essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, rilevante nei rapporti interni (alla società) ed in quelli con i terzi. Anche quando organizzata in forma societaria, quindi, l'attività di*

distribuzione farmaceutica continuava a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell'attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento”.

23. Il quadro normativo è cambiato con l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha ammesso che titolare di una farmacia possa essere una società di capitali, oltre che una persona fisica e una società di persone, ferma restando l'obbligatorietà della direzione della farmacia in capo ad un professionista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 n. 475/1968, essendo il direttore l'unico “*responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, a garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio della farmacia stessa.*”

24. Rileva ancora il Tar che l'articolo 12 non è stato modificato, nonostante la riforma abbia consentito l'ingresso nel mondo farmaceutico delle persone giuridiche, con la conseguenza che “*l'applicazione della normativa previgente, per quanto concerne le cause ostative, non possa avvenire sic et simpliciter, dovendosene vagliare la compatibilità, specie alla luce dei nuovi assetti societari*”, registrandosi “*un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche con le fattispecie delle incompatibilità dei soci farmacisti (e relativa preclusione decennale a seguito di trasferimento di titolarità di farmacia).*”

25. In altri termini, il primo giudice ha distinto tra titolarità e gestione in forma associata di una farmacia, nel senso che: nel caso della società di persone, trova piana applicazione l'articolo 12, comma 4 (anche al caso di socio cedente la sua quota), mentre nell'ipotesi di cessione di quote di società di capitali, giuridicamente e patrimonialmente autonome dai loro soci, la preclusione decennale prevista dalla norma in oggetto deve trovare un

adattamento interpretativo alle nuove forme di titolarità del presidio, che tuttavia salvaguardi finalità e *ratio* della previsione ostativa.

26. Gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione, facendo leva sul richiamo all'articolo 11, comma 7 del citato d.l. n. 1/2012, a mente del quale *“ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. (omissis). Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”*.

27. Il Collegio ritiene, tuttavia, che la disposizione in esame riguardi il diverso profilo delle condizioni richieste per la conservazione della titolarità della farmacia, nel caso di suo acquisto tramite la spendita di titoli appartenenti a più interessati che hanno concorso insieme, sicché essa impone il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori per almeno tre anni al fine di garantire l'affidabilità delle dichiarazioni rese in sede concorsuale e l'effettività della partecipazione e gestione in forma associata.

Viceversa, la *ratio* cui risponde la diversa norma di cui all'art. 12, comma 4, concerne il divieto per dieci anni di partecipare a concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in capo a chi abbia ceduto la titolarità della farmacia a seguito di precedente concorso.

Correttamente, dunque, il Tar ha stabilito che debbano essere esclusi dalla graduatoria (anche) i titolari di quote di una società di persone che deteneva una farmacia e delle quali successivamente si sono disfatti attraverso la cessione a terzi.

In altre parole, ai fini della verifica dell'incompatibilità (anche a seguito dell'acquisizione di una nuova farmacia) sancita dalla legge, non viene in rilievo l'ammissibilità e la liceità della trasformazione della società (da società

di persone a società di capitali) e della fattispecie a formazione progressiva di cui è espressione il collegamento negoziale, quanto, *ex se*, la precedente titolarità di farmacia, successivamente dismessa.

Non solo, infatti, è questa doppia evenienza (pregressa titolarità del presidio, anche attraverso la detenzione della quota di società di persone e sua successiva cessione, intermediata dalla trasformazione societaria) ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 12 comma 4, a prescindere da ogni altra considerazione sulla liceità dei passaggi negoziali che hanno condotto alla trasformazione della società e al subentro di questa, nella sua veste di società di capitale, nella titolarità della farmacia; ma, deve aggiungersi, diversamente opinando si finirebbe per consentire l'aggiramento del divieto di cui all'articolo 12, comma 4 attraverso una impropria giustapposizione di discipline solo in parte collimanti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 2 agosto 2022, n. 6775, 10 gennaio 2020, n. 229); mentre, come noto, la funzione dell'incompatibilità fissata dall'art. 12, comma 4, L. n. 475/1968 in parola – la cui applicabilità al concorso straordinario non è contestata dalle parti appellanti – è notoriamente quella di evitare la conseguenza che la “disponibilità” degli esercizi farmaceutici, nel senso dell'affidamento della relativa titolarità, dipenda in buona parte dai farmacisti stessi, e venga quindi sottratta alla dinamica concorsuale, consentendo loro di decidere di cedere la farmacia (e così individuarne il titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione (cfr., *ex pluribus*, Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2020 n. 229): e ciò in dispregio del fatto che fornire medicinali è un servizio pubblico che, ovviamente, prevale sul diritto del singolo a lucrare sull'attività farmaceutica stessa (come ampiamente osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere del 2018, n. 69).

28. In questa prospettiva teleologica e sistematica, è la cessione delle quote di società di persone in origine detenute a comportare l'incompatibilità ed esattamente in questo (condivisibile) senso va inteso il passaggio della sentenza impugnata nel quale si afferma che “*ove la titolarità delle predette*

farmacie, assegnata originariamente ad una società di persone, sia stata oggetto di cessione, in occasione della trasformazione, in favore di una società di capitali, la costituzione della società per azioni, tramite il collegamento negoziale sottostante, costituisce effettivamente un espediente attraverso il quale eludere la finalità perseguita dall'art. 12, co. 4, della l. n. 475/1968 – impedire, cioè, che i farmacisti persone fisiche possano perseguire, sia pure indirettamente, lo scopo di lucro attraverso la monetizzazione di più sedi farmaceutiche ottenute tramite diversi bandi di concorso - e come tale la suddetta operazione deve ritenersi preclusa, incorrendo nella condizione ostativa ivi prevista”.

Come stabilito dalla Sezione con argomentazioni che il Collegio condivide, è decisiva *“la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi”* (Consiglio di Stato, cit. n. 6775/2022). L’esito di questa operazione dismissiva va verificato confrontando la situazione di partenza del concorrente (socio di società di persona e titolare pro quota di farmacia) e la sua situazione attuale (assenza di quote), poiché è questo semplice raffronto che restituisce il dato di una pregressa detenzione dell’esercizio farmaceutico che è poi venuta meno e che lo rende non idoneo alla nuova assegnazione.

29. In questa prospettiva, risulta complessivamente condivisibile, sia pure con le precisazioni innanzi segnalate, l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado tendente a conferire rilevanza al collegamento dei passaggi negoziali attraverso i quali questa dismissione è stata realizzata, quali *“l’atto della trasformazione della società di persone in società di capitali, primo momento della operazione negoziale complessivamente intesa”* e *“la successiva cessione di quote della società a responsabilità limitata, già costituita, di per sé, invece, astrattamente consentita in quanto partecipazione meramente finanziaria”.*

30. Può solo aggiungersi, portando l'attenzione nuovamente sulla *ratio* dell'istituto, che se l'art. 12, comma 4, L. n. 475/1968, è preordinato ad evitare che il farmacista, che abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l'assegnazione concorsuale (a prescindere dal fatto che si tratti di concorso ordinario o straordinario) di un nuovo esercizio farmaceutico, prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta *ratio* ricorre tanto nel caso in cui la cessione sia disposta da una persona fisica, quanto nel caso in cui la cessione sia stata effettuata da una persona giuridica nella quale è confluita la precedente detenzione a titolo "personale", perché anche in quest'ultima ipotesi deve *"ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità deisingoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l'assetto societario"* (TAR Bologna, sez. II, 3 gennaio 2022, n. 4).

31. Le argomentazioni del Tar si pongono nell'alveo di quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 1/2020 e con il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato 3gennaio 2018, n. 69. In particolare, in quest'ultimo arresto il Consiglio, nello sforzo di fornire una risposta coerente ai quesiti formulati dal Governo e di coordinare la normativa che si è succeduta nel tempo, ha fissato due punti:

- da un lato, ha stabilito che *"alla luce della riforma del 2017, non possa essere negata la possibilità per i vincitori del concorso straordinario in forma associata di costituire qualunque forma di società, anche di capitali ed anche senza attendere il triennio dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia;*
- dall'altro, ha ribadito *"il rispetto dei requisiti di partecipazione e della condizione del vincolo triennale della gestione paritaria impediscono*

l'apertura della compagine societaria a capitali esterni” e ciò in quanto, “seppur non emergano dalla normativa particolari limiti alla scelta del tipo societario, il rispetto del vincolo della gestione paritaria impone che l'organizzazione interna garantisca ai vincitori la piena parità di poteri di gestione e di amministrazione.”

Secondo la Commissione interpellata, l'introduzione della normativa che apre il mercato anche alle società di capitali deve essere coniugata con la considerazione che *“il rispetto del vincolo della gestione associata su base paritaria tra i vincitori, invero, potrebbe subire un sostanziale svuotamento nel momento in cui, dopo la costituzione della società di capitali, la gestione della farmacia venga rimessa all'organizzazione ed all'amministrazione proprie del tipo sociale prescelto. Invero, sebbene venga garantita la paritarietà tra i vincitori, ciò potrebbe non risultare sufficiente ad evitare che, grazie all'apertura a capitali esterni, le maggioranze sociali assumano un potere determinante ai fini della concreta gestione della farmacia”, il che impone che “lo statuto societario presenti idonee disposizioni volte a preservare da meccanismi elusivi la realizzazione della gestione associata su base paritaria vincolata per un tempo non inferiore ai tre anni”.*

Dunque, per quanto qui rileva, il parere del 2018, pur affrontando una tematica non di specifico interesse ai fini della presente decisione, chiarisce che l'apertura alle società di capitali deve trovare contemperamento in meccanismi (interpretativi od operativi) in grado di salvaguardare i limiti posti dalla normativa, tra i quali non vi è dubbio che rientri anche quello imposto dall'art. 12 comma 4.

32. Per le ragioni sin qui esposto, l'appello principale va quindi respinto.

Ne consegue l'improcedibilità dell'appello incidentale condizionato presentato dai dottori Berardino e Limongelli, in quanto espressamente subordinato e condizionato all'ipotesi di accoglimento del mezzo principale (cfr. pag. 9 dell'appello incidentale e pag. 7 della memoria di replica ex art. 73 c.p.a.).

33. Passando all'esame degli appelli incidentali, è certamente infondato quello proposto dalle dottoresse Peduto e Forte, che in primo grado avevano svolto un intervento adesivo estendendo, tuttavia, la domanda a censure non contenute nel ricorso introduttivo, come correttamente statuito dal primo giudice. L'intervento è stato quindi dichiarato inammissibile da due concorrenti angoli prospettici:

1) da un primo punto di vista, perché *“fa riferimento ad altra e diversa incompatibilità, non espressamente dedotta dai ricorrenti principali, ossia l'osservanza del principio di alternatività di cui all'art. 112 del R.D. 1265/34. In base a tale norma, per quanto d'interesse, <È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso>”*.

2) per altro profilo, *“ perché proposto da chi era ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali (Cons. di St., sez. V, 12/07/2021 n. 5274; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 11/02/2022 n. 1712 e sez. II, 07/02/2022 n. 1366).”*

34. Le dottoresse Petrone e Gagliardi hanno proposto appello incidentale dichiarando che, all'esito dell'emanazione del decreto dirigenziale n. 92/2023, adottato in esecuzione della sentenza n. 1341/2023 qui impugnata, sono state escluse dalla procedura concorsuale in esame, atteso che con detto provvedimento l'Amministrazione sostiene che *“dai controlli effettuati dal competente Ufficio regionale nelle prime 280 posizioni, risultano incorrere nelle condizioni descritte nella citata sentenza e cioè candidati resisi artefici*

di trasferimento di quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, nonché soci di società di persone che hanno proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali”.

34.1. Con il primo mezzo incidentale la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha respinto l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

Per l’accertata infondatezza del motivo il Collegio rimanda a quanto già osservato al precedente punto 17 sulla natura di nuovo provvedimento del decreto n. 92/2021. E’ qui appena il caso di ribadire che quando l’Amministrazione procede a rettificare una graduatoria di concorso (variando l’ordine di classificazione dei concorrenti) si verifica una vera e propria “riedizione” del potere amministrativo che rende la graduatoria così adottata “autonoma” rispetto a quelle precedenti, in quanto fondata su presupposti e dati istruttori a sé stanti. Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, che ha ribadito come la rettifica della graduatoria di concorso veicola l’espressione di determinazioni dotate di rilevanza *novativa* sul piano sostanziale e contenutistico (TAR Lazio, sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1315).

34.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, le dottoresse Petrone e Gagliardi lamentano l’erroneità della sentenza del Tar “*laddove, con una decisione ultra petita, afferma in via generale il principio secondo il quale la causa di incompatibilità di cui all’art. 12, co. 4 della L. 2 aprile 1968 n. 475 trovi applicazione anche alle cessioni di quote di società di persone relative alla gestione di sedi farmaceutiche non assegnate da concorso straordinario*”.

Anche tale mezzo deve essere respinto.

Osserva il Collegio che la doglianza di fondo su cui ruota tutto il ricorso in primo grado dei dottori Berardino e Limongelli fa riferimento alla lamentata violazione dell’articolo 12, comma 4 della legge n. 475/1968.

34.3. Con motivazione immune da vizi, la sentenza appellata ha correttamente stabilito sul punto che *“la Regione Campania ha allora errato solamente nel non operare, in astratto, il necessario presupposto distinguo tra società di persone e società per azioni, non precludendo, come invece dovuto, ai candidati che hanno effettuato una cessione di quota di partecipazione in una società di persone titolare di sede farmaceutica – equivalente, come detto, al trasferimento della farmacia, sia pure pro quota -, la partecipazione all’interpello del concorso straordinario”* per cui *“Ricorre, dunque, nei casi da ultimo esaminati, trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote, la causa interdittiva comportante l’esclusione, posto che con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge”*.

In primo grado, i dottori Berardino e Limongelli avevano dedotto che *“ad oggi, l’ordinamento vieta espressamente la partecipazione al concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche a coloro che abbiano ceduto la titolarità di una sede nell’arco dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione. Si tratta, dunque, di circostanza che determina un’incompatibilità assoluta all’assegnazione della sede farmaceutica ad esito del concorso straordinario e che dunque, una volta che si sia verificata, non può essere rimossa e/o sanata”* (pag. 7).

L’incompatibilità alla partecipazione ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche è introdotta dalla norma a prescindere dalla modalità (negozio privato, ovvero concorso ordinario o straordinario) con cui è stata conseguita la titolarità della farmacia.

Né a diverse conclusione potrebbe pervenirsi facendo leva sull’ulteriore argomentazione delle appellanti incidentali, che contestano la decisione anche sotto il profilo per cui i primi giudici si sarebbero pronunciati *ultra petita*, atteso che, come deducono, *“l’adozione del modulo societario e le successive modifiche della compagine sociale sono state apprezzate in rapporto alla*

previsione della partecipazione “in forma associata” (e quindi alle modalità e al rispetto del vincolo di gestione comune) e alla sopravvenuta perdita dei requisiti per cessione di sede assegnata in altra Regione” e, pertanto “i principi elaborati in giurisprudenza non possono trovare sic et simpliciter un’applicazione generalizzata”.

Osserva al riguardo il Collegio che la sentenza impugnata ed i principi ivi fissati consentono alla Regione di tenere conto del *dictum* giurisdizionale al fine dell’adozione degli atti conseguenti, di cui, in ipotesi, le appellanti incidentali potranno dolersi nell’ambito di un (nuovo) giudizio e non nell’ambito del presente contenzioso.

34.4. Anche il terzo motivo dell’appello incidentale in esame non può essere accolto.

Con esso la parte deduce che *“prima della presentazione dell’istanza di partecipazione, la dott.ssa Rossella Petrone, socia accomandante, aveva ceduto le quote assolutamente minoritarie della soc. ‘Farmacia M.R. Petrone”, intendendo così differenziare la sua posizione da quella dei candidati esclusi per violazione dell’articolo 12, comma 4, sul presupposto che la disciplina delle società in accomandita semplice “stempera fortemente il principio personalistico che connota le società di persone, limitando in modo consistente l’apporto dei soci accomandanti, i quali in sostanza sono assimilabili a meri soci investitori”*: infatti, *“sia la direzione tecnica che l’adozione degli atti di conduzione della farmacia, rientranti appunto nell’oggetto sociale, da parte del socio accomandatario, escludono del tutto che il socio accomandante possa svolgere effettivamente un ruolo attivo e, quindi, rilevante nei confronti dell’Amministrazione pubblica conferente il servizio”.*

34.5. La tesi non può essere condivisa.

In disparte il pur decisivo rilievo per cui le società di persone, tra le quali si annovera la società in accomandita semplice, non possono in alcun modo

ottenere la personalità giuridica e, quindi, quel grado di separazione tra i patrimoni della società e della società che caratterizza le società di capitali, ritiene il Collegio che le disposizioni del codice civile applicabili (articoli 2317 e 2320) ipotizzano proprio la partecipazione del socio accomandante alla gestione della società, estendo a quest'ultimo, nell'ipotesi descritta, la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali.

La giurisprudenza della Sezione, che il Collegio condivide, ha stabilito che *“la qualifica di socio accomandante non esclude di per sé la gestione degli affari in nome dell'azienda”* (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 maggio 2020 n. 3137).

34.6. Da ultimo, le dottoresse Petrone e Gagliardi chiedono che sia sollevata la *“la questione di costituzionalità dell'art. 12 della L. 2 aprile 1968 n. 475 in combinato disposto con l'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (conv. con L. 24 marzo 2012 n. 27) e con l'art. 7 della L. 8 novembre 1991 n. 362, nella denegata ipotesi in cui codesto on.le Consiglio di Stato ritenga la loro formulazione letterale essere assolutamente preclusiva alla partecipazione delle odierne appellanti al concorso di cui è causa a cagione dell'avvenuta cessione da parte della dott.ssa Rossella Petrone delle quote della soc. 'Farmacia M.R. Petrone' s.a.s. di Raffale Petrone nel decennio antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature”*.

34.7. Sul punto, deve essere condivisa la conclusione cui giunge il giudice di *prime cure* secondo cui, come sopra osservato, la disposizione sospettata di incostituzionalità consente, al contrario e in applicazione proprio dei principi di cui agli articoli 3, 41 e 32 della Costituzione, di operare il giusto contemperamento *“da un lato tra l'interesse privato del titolare dell'esercizio farmaceutico a monetizzare la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e, dall'altro, quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, conferendo rilievo secondario a profili di carattere meramente speculativo e*

commerciale.” D'altra parte, è in contestazione un concorso “straordinario” normato da una disciplina speciale la cui finalità è quella di ampliare l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, sicché in essa trovano piena giustificazione sia l'applicazione del divieto di cui all'art. 12, comma 4, cit., sia la calibrazione di un arco temporale lungo (pari a 10 anni) per la validità di tale divieto. Non può quindi dirsi che il farmacista che ha ceduto una quota minoritaria di una S.a.s. sia *“ingiustamente ostacolato nel conseguimento di una propria titolarità”* perché il medesimo farmacista, al momento della cessione, era pienamente consapevole delle conseguenze di tale operazione e le ha evidentemente bilanciate con i benefici monetari conseguenti alla cessione; né che egli abbia patito una ingiusta *“disparità di trattamento tra soggetti versanti nelle medesime condizioni giuridiche”*, poiché è l'elemento di contesto (il concorso straordinario) a connotare di peculiarità la posizione dei concorrenti che consapevolmente ne accettano le regole, nel momento in cui decidono di prendere parte alla selezione.

Ne deriva che anche sotto questo aspetto l'appello incidentale non merita accoglimento.

35. Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5 nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sezione II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sezione V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176), con la

conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

36. Al Collegio, dunque, non resta che rigettare il gravame principale e dichiarare quelli incidentali improcedibili o infondati per le ragioni suddette.

37. Date la complessità e novità della questione contenziosa, sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre l'intera compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n.r.g. 2256/2023), come in epigrafe proposto:

respinge l'appello principale;

dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dai dottori Berardino e Limongelli;

respinge l'appello incidentale proposto dalle dottoresse Peduto e Forte;

respinge l'appello incidentale proposto dalle dottoresse Petrone e Gagliardi;

compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Pescatore, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Di Raimondo

IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore

IL SEGRETARIO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA

REGIONE CAMPANIA(art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27)

AGGIORNAMENTO ELENCO SEDI DA ASSEGNARE AL PRIMO INTERPELLO

Codice Istat Provincia	Descrizione Provincia	Codice Istat Comune	Descrizione Comune	N. progress. all'interno del comune della sede farmaceutica	Descrizione della sede farmaceutica	Tipo sede della sede farmaceutica	Criterio topografico della sede farmac.
61	Caserta	61004	ARIENZO	2	Frazione Costa-Signorindico	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61005	AVERSA	14	Parte Nord del territorio comunale così individuata: via S.Lorenzo (fino ad angolo strada S. Lorenzo), via della Repubblica, via del Popolo, via Madre Teresa di Calcutta, via Papa Luciani, via Chianca, piazza Giovanni XXIII, piazza della Concordia, via F.Saporito (da angolo via della Repubblica fino a Teverola).	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61005	AVERSA	15	Parte Nord-Ovest del territorio comunale così individuata: via S.Lucia, via degli Abeti, via dei Pini, via Fuori le Mura, strada Porta S.Giovanni, via dell'Agricoltura, via Torretta, via delle Falci, via dell'Olmo, via degli Aranci, via dei Carretti, via Marino, via Rebusa, via Gridelli, via Pietrantonio, via Rambone, via del Borgo, via Altavilla (fino all'incrocio di via Gridelli).	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61005	AVERSA	16	Parte sud-est del territorio comunale così individuata: via Gramsci, Via Nobel, via G.Matteotti, via dell'Industria, via Fortunato, via S.Michele (da angolo via Nobel a via delle Mimose), via Beneduce, via delle Mimose, via delle Viole, via delle Rose, via dei Gigli, via degli Oleandri, via Madonna dell'Olio, rione Bagni.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61010	CALVI RISORTA	2	Località Visciano - via Baroni Sanniti.	Di nuova istituzione	NO

61	Caserta	61013	CAPODRISE	3	Confine nord con il Comune di Macerata Campania definito da via Ponteselice; confine est con zona farmaceutica n. 1 definito da via Donizetti, via San Pietro fino ad angolo via Sturzo, via Arciprete Acconcia e via A. Volta; confine sud con il Comune di Marcianise definito da via Santa Maria degli Angeli, via Marte, via San Martinello, via Vairo, via Pepe; confine ovest con il Comune di Portico di Caserta definito da via San Martino;	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61016	CARINARO	2	Strada provinciale Carinaro- Gricignano (via S.Salvatore) e continuando via provinciale Gricignano- Carinaro (via Larga) solo lato sinistro delle ultime due.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61019	CASAL DI PRINCIPE	6	Zona di piazza Padre Pio	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61020	CASALUCE	3	Borgo S.Lorenzo - via Tranquilla, via Madonna di Casaluce, via Serena, via Fortunata, via Gioiosa, via Benedetta.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61103	CASAPESENNA	2	Zona Isola.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61021	CASAPULLA	3	via Circumvallazione e traverse (via Speranza, via Maccariello, via Tierno, via Ciecio, via Amoddio, via Sbarra, via Torricelli, via Galilei, via Fermi, via Gramsci, via Buonpane, via 1° Maggio)	Di nuova istituzione	NO

61	Caserta	61022	CASERTA	21*	via Vitagliano Rossetti, dal tornante sito a circa 321 mt a sud del n.c. 83-via Vitagliano Rossetti fino ad intercettare s.c. 215-lungo confine tra s.c. 236 e s.c. 215 fino ad intercettare sentiero SMT 603-verso sud-est, lungo sentiero SMT 603, fino ad intercettare s.c. 232-verso nord-est, lungo confine tra s.c. 236 e s.c. 232, fino ad intercettare confine comunale-verso sud, lungo confine comunale e s.c. 232, s.c. 263, di nuovo s.c. 232 fino ad intercettare s.c. 269 in prossimità ferrovia-verso nord, lungo confine tra s.c. 269 e s.c. 232-verso nord, lungo confine tra s.c. 206 e s.c. 232-verso nord, lungo confine tra s.c. 208 e s.c. 232-verso nord e poi est, lungo confine tra s.c. 239 e s.c. 239 e s.c. 232, fino ad intercettare s.c. 132 in prossimità via Pozzo-verso nord, lungo confine tra s.c. 239 e s.c. 132, fino ad intercettare via Cima-verso nord-ovest, lungo via Cima, per circa 1000 mt-da via Cima, in direzione nord-est, verso via Canello civ. 62 c, tangenzialmente al limite nord-ovest-verso nord lungo confine tra s.c. 219 e s.c. 239, fino ad intercettare via Pigna-via Pigna verso ovest fino ad intercettare s.c. 221-verso sud, lungo confine s.c. 221 e s.c. 239, fino ad intercettare s.c. 193 su via Pigna-via Pigna verso sud-ovest fino all'incrocio con vicolo Abbagnano-verso nord lungo confine tra s.c. 193 e s.c. 239, fino ad intercettare l'incrocio tra vicolo Abbagnano e via Vittime Civili di Guerra-verso nord-ovest verso civico n. 37 di via Petrarelle-via Petrarelle, verso nord-est-via Santa Croce, verso nord- via Ruffo- via Vaccaro-verso nord-est, lungo Alveo torrente, fino a via Vitagliano Rossetti.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61022	CASERTA	22*	via Castel Morrone, da punto intersezione tra s.c. 1, s.c. 93 e s.c. 234-verso sud, lungo confine tra s.c. 234 e s.c. 93, verso sud-est, lungo confine tra s.c. 234 e s.c. 94 fino a via Madonna della Cupa- via Madonna della Cupa verso sud- via Francesco De Renzis, verso nord-est-via Vincenzo Memma- via Luigi Talamonti, verso ovest- via Giorgio La Pira-via Jacopo Comin-piazzetta Enrico Malatesta, lati est e nord- via Enrico De Nicola- via SS Nome di Maria, verso nord, fino a incrocio con via dei Giardini- verso nord, lungo confine tra s.c. 1 e s.c. 93, fino a via Castel Morrone.	Di nuova istituzione	NO

61	Caserta	61022	CASERTA	23*	viale Lincoln II tratto, via Marconi da FFSS al n.c. 78, via Campania da 2 a 26, via Guerra, via Claudio, via Lauria, via S. Nicola, via Maddalena, via Arena, via S. Ciro, via S. Antonio, vicolo Palermo, vicolo S. Nicola, vicolo Scalzone, via De Filippo, via De Curtis, via Rossellini, via Assunta, vicolo De Negri, vicolo Ancillotto D., viale Lincoln II tratto, viale delle Industrie, viella Casartelli, vicolo Gravina, via Ada negri, via T.A. Edison, via R. Forlani, via Melvin Jones	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61027	CASTEL VOLTURNO	7	Località Bagnara	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61032	CURTI	2	asse viario racchiuso tra via Ventriglia , via Aurora e via Terragrande.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61037	FRIGNANO	3	via Libertà e zona limitrofa	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61043	GRICIGNANO DI AVERSA	3	Zona di via Boscariello	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61047	MACERATA CAMPANIA	3	zona ricompresa tra via L. Sturzo, via Isonzo, via Trento, via Firenze, via Rovereto, via Roma, via De Matteis e viale Europa	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61048	MADDALONI	11	via Cannello, via Balza, via Gravone, via Monaca, via Lima	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61048	MADDALONI	12	via Libertà dal civico 87 al 311 e dal 126 al 538, largo Montevergine, via dell'Oliveto.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61049	MARCIANISE	11	località Trentola- Loriano	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61049	MARCIANISE	12	zona "167" - località Cantone.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61052	MONDRAGONE	8	Punto di partenza: a nord da est verso ovest, limite torrente Agnena lato sx. A ovest : intersezione torrente Agnena confine Comune di Cstel Volturmo lato sx. A sud: confine con il Comune di Castel Volturmo lato sx. A est: confine con il Comune di Castel Volturmo intersezione torrente Agnena lato sx. A nord: da est verso ovest, limite torrente Agnena lato sx fino a punto di partenza.	Di nuova istituzione	NO

61	Caserta	61053	ORTA DI ATELLA	7	via Moscati (trav. S. Nicola), via S. Nicola, via A. Sordi, via T. Tasso, via U. Tognazzi, via M. Troisi, via vanvitelli (via Jerace-via Bugnano), via Lampitelli (via Jerace-via Bugnano), via L. Vitale, via Collodi, p.zza Valentino, via trav. L. Vitale, via dei Gelsi, via F. Coppi, via S. Michele, via Pantani, via Gemitto, via Fanzago, via V. Cuoco, via A. vespucci, via astragata, via Bugnano (loc. del Barone), via C. Colombo, via S. Maria delle Grazie, via A. Higgins, via C. Minutolo, p.zza Virgilio, via Di Bartolomei, via Learco Guerra, Trav. via Masseria del Barone, via del Barone, via G. Bartali.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61054	PARETE	3	zona Centro storico	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61057	PIEDIMONTE MATESE	3	frazione Sepicciano	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61075	SAN FELICE A CANCELLO	5	Frazione Talanico	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61077	SAN MARCELLINO	4	viale Kennedy	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61078	SAN NICOLA LA STRADA	6	via P. Harris	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61081	SAN PRISCO	3	via Gianfrotta o vie contermini	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61083	SANTA MARIA CAPUA VETERE	9	Sant'Andrea.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61085	SAN TAMMARO	2	Zona S 2	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61092	TEVEROLA	4	via Garibaldi lato sud/Pascoli/N. Pecorario	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61094	TRENTOLA DUCENTA	5	via Roma direzione Aversa.	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61099	VILLA LITERNO	3	Rione Castello	Di nuova istituzione	NO
61	Caserta	61100	VITULAZIO	2	Area est del territorio comunale delimitata da via Dante e dalla località Iardino.	Di nuova istituzione	NO
62	Benevento	62008	BENEVENTO	17	via Avellino, via Benito Rossi.	Di nuova istituzione	NO

62	Benevento	62043	MONTESARCHIO	4	via Provinciale del Castello-via Enrico Mattei-via Monaca 3-via Monaca 1-Strada Provinciale Vitulanese-Limite confine Comune di Campoli Monte Taburno-Strada Vicinale Catacuoffolo-via San Pio da Pietralcina-Strada vicinale Greci-Limite confine Comune di Apollosa-via Sandro Pertini-Strada vicinale Montesarchio-Apollosa-Strada Provinciale Vitulanese-via Provinciale del Castello	Di nuova istituzione	NO
62	Benevento	62058	SAN GIORGIO DEL SANNIO	3	la farmacia potrà essere allocata in una delle strade ricadenti nei rioni di SANT'AGNESE e di GINESTRA: via Cardilli, via B. Croce, piazza De Gregorio, via Suor Floriana Tirelli, via Mazzini, vicolo Freddo, via E. Nisco, via M. Bocchini, via Granatieri di Sardegna, via degli Ulivi, via delle Rondini,, via Olmo Lungo, via del Bosco, viale A. Manzoni, via Italia 90, via Europa, via Turati, via Pontariello, via Delcogliano-Iermano, via Colombo, via madre Teresa di Calcutta, via F. Coppi, via G. Marconi, via Rostagno da Maasan, piazza L. Bocchini, via Bosco Lucarelli, via Fontanaishi, via Roma dal n. 142 al n. 182, via Roma dal n. 113 al n. 141, via dei Sanniti.	Di nuova istituzione	NO
62	Benevento	62070	SANT'AGATA DE' GOTI	3	Frazione Faggiano	Di nuova istituzione	NO
62	Benevento	62074	TELESE TERME	2	Contrada Scafa.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63001	ACERRA	15	Via Mulino Vecchio e relative traverse, Via Macello nuovo e relative traverse.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63001	ACERRA	16	Via Diaz, dall'incrocio con Via Arezzo in direzione Pomigliano d'Arco e relative traverse	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63001	ACERRA	17	Contrada Pezzalunga	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63002	AFRAGOLA	17	S.S. 87, via Regina, via D. Fiore, nuova strada accesso al complesso residenziale 219, c.so Meridionale, asse Medianofino incrocio Comune di Caivano, via Murillo di Cardito, confiniComune di Cardito fino alla S.S. 87, S.S. 87, via Regina.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63002	AFRAGOLA	18	Quartiere Miranda: a partire da Ovest, in senso orario: via Cinquevie, fino a ponte Autostrada A 1 Milano Napoli, via Arena, via A. Diaz.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63002	AFRAGOLA	19	(Quartiere Saggese –partire da nord in senso orario- Ponte autostrada da congiungente ideale fino all'Asse Mediano, via Capomazza, polilinea formata da 7 lati fino alla 15° trav. Saggese, 15° trav. Saggese, polilinea di 4 lati fino a via Saggese, via Saggese, confini comunali, via Murillo Faticati);	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63004	ANACAPRI	2	Via G. Orlandi (altezza civico 100 e fino alla fine), Viale T. De Tommaso, Via Trieste e Trento, Via e Piazza Boffe, Via Caprile.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63006	BACOLI	8	Località Scalandrone - Cuma	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63007	BARANO D'ISCHIA	3	frazione Fiaiano	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63008	BOSCOREALE	3	Nord: via Panoramica Cooperative, via Passanti Nazionale ang. Via Parrelle; Est: via Panoramica ang. Via Diaz, via Parrelle ang. Masseria Sanseverino fino a via Grotta Parrelle; Sud: via Grotta Parrelle ang. Via Grotta; Ovest: via Grotta, via Croce, via Villa Massa ang. via Panoramica.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63011	CAIVANO	10	via Bovio, corso Umberto I, via Scotta, Territorio di Afragola, via S. Paolo, corso Umberto I, via Vallante, via Izzo, via De Cesare.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63011	CAIVANO	11	via Viggiano, via Frattalunga, via Atellana, via prolungamento S. Barbara, via Caputo, via A. Diaz, via Fosso del lupo, territorio di Crispano.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63012	CALVIZZANO	4	tratto di strada di via Benedetto Croce a confine con il territorio di Marano	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63016	CARDITO	6	via Napoli ang. Via Voltacarrozza, incrocio Corso Italia, prolungamento fino a incrocio via Donadio, via Donadio fino a incrocio verticale asse mediano, prolungamento fino a incrocio via E.Fermi, via E. Fermi fino incrocio via Caccioppoli , prolungamento con parallela via Sabin, incrocio con parallela via Genova, incrocio con via S.Eufemia, via Leopardi e suo prolungamento fino incrocio con via Napoli.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63017	CASALNUOVO DI NAPOLI	14	via Vicinale San Giuliano, via Tommaso Aniello e traverse, parte nord di viale dei Tigli, viale degli Abeti.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63017	CASALNUOVO DI NAPOLI	15	viale dei Cedri, viale delle Ginestre dall'incrocio viale dei Cedri fino all'incrocio viale dei Pini, viale dei Pini.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63019	CASAMICCIOLA TERME	3	piazza Bagni, corso Garibaldi, Via V. Morgera, via Dott. De Rivaz, via sassolo, piazza Dott. Verde, Via Spezieria, piazza Maio, via D'Aloisio, La Rita, via Casamennella, via Calata S. Antonio, via Castanito.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63020	CASANDRINO	4	via Marinaro e traverse, a partire dal civ. 40 (plesso scolastico) fino all'incrocio della stessa con via Catania.	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63025	CASTELLO DI CISTERNA	2	via Selva - tratto Corso Vittorio Emanuele compreso tra via Selva e l'incrocio con via Aldo Moro, comprendendo gli edifici situati sia sul lato destro che sinistro; via Aldo Moro comprendendo gli edifici posti sia sul lato destro che sinistro nella zona Selva.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63024	CASTELLAMMARE DI STABIA	18*	Località Petrarò (via Petrarò “partendo dall’intersezione via Traversa Savorito fino all’intersezione con via Lattaro lato civici dispari- via Lattaro fino all’intersezione con Traversa Lattaro- Traversa Lattaro “ dall’intersezione con via Fontanelle fino all’intersezione con via Traversa Savorito” -via Traversa Savorito fino all’intersezione con via Petrarò).	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63024	CASTELLAMMARE DI STABIA	19*	Località c.so Alcide De Gasperi a partire dall’intersezione con c.so Garibaldi fino all’ultimo confine comunale lungo la suddetta strada “lato civici dispari”.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63024	CASTELLAMMARE DI STABIA	20*	Scazzano-zona collinare (via San Nicola “lato civici dispari”-via Privati “lato civici dispari” -via Il Casa Coppola “lato civici dispari” -via S. Eustacchio “lato civici dispari” -via Nuova Eremitaggio “lato civici dispari”) - via Monaciello fino all’intersezione con via Eremitaggio e via San Nicola.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63026	CERCOLA	6	tra C.so Riccardi alta e la zona di Ponte Cozzolino *L'ente comunale ha preannunciato l'avvio del procedimento per la soppressione della sede farmaceutica	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63028	CIMITILE	2	territorio del Comune di Nola, via Gramsci, via Libertà, via San Giacomo, via Roma, via Nazionale delle Puglie (Galluccio), via Pisacane, via SS 7 bis, Comune di Casamarciano, Comune di Comiziano, via Crispo, via Togliatti, via Dalla Chiesa, territorio del Comune di di Camposano, via Capua, territorio del Comune di Nola.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63064	ERCOLANO	15	A nord: confine con Parco di Villa Favorita + Vicoletto Favorita-a est: confine con fondi di proprietà privata-a sud: via Fiorillo-a ovest: costa Tirrenica.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63064	ERCOLANO	16	a nord: via Sac. Giuseppe D’Antonio, servo di Dio +fondi di proprietà privata- a est: via Castelluccio-a sud via Cecagnolo –a ovest: via Sac. Benedetto Cozzolino;	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63031	FORIO	5	San Francesco di Paola, Sciafica, Purgatorio di Punta Caruso-Zaro, Caccaviello, Marecoco, San Lorenzo.	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	30	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD (da Ovest verso Est) LIMITE NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 226-FESTINESE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON S.S. N. 7 QUATER VARIANTE DOMITIANA E VIA VICINALE GROTTA DELL'OLMO; VIA VICINALE GROTTA DELL'OLMO; VIA FESTINESE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VICINALE GROTTA DELL'OLMO E VIA S. NULLO; VIA S. NULLO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA FESTINESE E IL CONFINE TERRITORIALE CON IL COMUNE DI QUARTO. A EST(da Nord verso Sud) CONFINE TERRITORIALE CON IL CONFINE DI QUARTO IN CORRISPONDENZA DI VIA GROTTA DEL SOLE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA S. NULLO E LIMITI EST E SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 162. A SUD (da Est verso Ovest) LIMITI SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 162; LIMITI SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 271; LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 161 – AMODIO MASSARIOLA. A OVEST (da Sud verso Nord) S.S. N. 7 QUATER VARIANTE DOMITIANA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 161 – AMODIO MASSARIOLA. E LIMITE NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 226-FESTINESE.	Di nuova istituzione	NO
----	--------	-------	-----------------------	----	--	----------------------	----

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	31	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD (da Ovest verso Est) VIA STAFFETTA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON STRADA VICINALE PACCHIANELLA E VIA STAFFETTA CIV. 189; VIA STAFFETTA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON IL CIVICO 54 E I LIMITI OVEST E NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 200 – TRONCONE, MANCINO. A EST (da Nord verso Sud) STRADA STATALE N. 7 QUATER VARIANTE DOMITIANA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MADONNA DEL PANTANO PERPENDICOLARE NORD E VIA MADONNA DEL PANTANO PERPENDICOLARE SUD; LIMITI EST E SUD-EST DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 242 A SUD (da Est verso Ovest) LIMITE SUD-EST DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 242; IV VIALE PARCO NOCE, TRATTO LUNGO IL LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 237; LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 237; LIMITI DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 242, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON PARCO NOCE V VIALE, P. NOCE III VIALE E VIA RIPUARIA; VIA RIPUARIA, TRATTO COMPRESO LUNGO IL LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 242 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VICINALE PACCHIANELLA; LIMITI DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 216, A SUD DI VIA RIPUARIA, TRA L'INTERSEZIONE A EST CON VICINALE PACCHIANELLA E AD OVEST CON VIALE DEI PINI SUD; VIA RIPUARIA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE DEI PINI SUD E L'INNESTO DI VIA ORSA MAGGIORE; VIA ORSA MAGGIORE, TRATTO	Di nuova istituzione	NO
----	--------	-------	-----------------------	----	---	----------------------	----

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	32	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD (da Ovest verso Est) VIA SPAZZILLI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA F. DURANTE E VIA S. CATERINA DA SIENA. A EST (da Nord verso Sud) VIA S. CATERINA DA SIENA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SPAZZILLI E VIA G. VERSI. A SUD (da Est verso Ovest) VIA G. VERDI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA S. CATERINA DA SIENA E VIA G.B. PERGOLESÌ; VIA G.B. PERGOLESÌ, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA G. VERDI E VIA E. FERMI; VIA E. FERMI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA G.B. PERGOLESÌ E VIA PUCCINI; VIA PUCCINI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA E. FERMI E VIA F. FREZZA; VIA F. FREZZA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PUCCINI E VIA D. CIMAROSA. A OVEST (da Sud verso Nord) VIA D. CIMAROSA; VIA G. VERDI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA D. CIMAROSA E VIA F. DURANTE; VIA F.	Di nuova istituzione	NO
----	--------	-------	-----------------------	----	--	----------------------	----

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	33	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD (da Ovest verso Est) LIMITI NORD DELLE SEZIONI CENSUARIE N. 262, N. 122 E N. 295, TRATTO CHE COMPRENDE VIA SORBE ROSSE, VIA EX TRATTA ALIFANA, VIA CAMPANILE E VIA PADRE PRAGLIOLA; VIA PADRE PRAGLIOLA; VIA S. CATERINA DA SIENA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PADRE PRAGLIOLA E VIA S. TOMMASO; VIA S. TOMMASO. A EST (da Nord verso Sud) VIA OASI SACRO CUORE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA S.TOMMASO E LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N 116, LUNGO VIA S. CHIARA. A SUD E OVEST (da Est verso Ovest) LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 116, LUNGO VIA S. CHIARA; VIA S. CATERINA DA SIENA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LIMITE SUD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 116 E VIA SPAZZILLI; VIA SPAZZILLI.	Di nuova istituzione	NO
----	--------	-------	-----------------------	----	---	----------------------	----

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	34	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD E N/EST (da Ovest verso Est) LIMITE NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 81, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA S. CATERINA E VIA OASI SACRO CUORE; VIA OASI SACRO CUORE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LIMITE NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 81 E STRADA STATALE ASSE MEDIANO; STRADA STATALE ASSE MEDIANO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA OASI SACRO CUORE E VIA VICINALE GIANFELICE. A EST (da Nord verso Sud) VIA VICINALE GIANFELICE. A SUD E S/EST (da Est verso Ovest) VIA OASI SACRO CUORE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VICINALE GIANFELICE E VIA A. SCIESA; VIA A. SCIESA; VIA METITO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA A. SCIESA E SALVEMINI; VIA SALVEMINI; VIA OASI SACRO CUORE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SALVEMINI E VIA S. RITA DA CASCIA; VIA S. RITA DA CASCIA. A OVEST (da Sud verso Nord) VIA S. CATERINA DA SIENA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA S. RITA DA CASCIA E LIMITE NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 81.	Di nuova istituzione	NO
----	--------	-------	-----------------------	----	--	----------------------	----

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	35	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD (da Ovest verso Est) VIA A. SCIESA; VIA OASI SACRO CUORE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA A. SCIESA E VIA VICINALE GIANFELICE; VIA VICINALE GIANFELICE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA OASI SACRO CUORE E IL LIMITE NORD DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 83. A EST (da Nord verso Sud) LIMITI EST DELLE SEZIONI CENSUARIE N. 83 E N. 177, TRATTO CHE CONGIUNGE VIA VICINALE GIANFELICE CON VIA ANTICA GIARDINI. A SUD (da Est verso Ovest) VIA ANTICA GIARDINI; VIA OASI SACRO CUORE, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA ANTICA GIARDINI E VIA G. MAZZINI; VIA G. MAZZINI. A OVEST (da Sud verso Nord) I TRAV. VIA CAVOUR; VIA METITO, TRATTO DA LIMITE SUD ALL'INTERSEZIONE CON VIA A. SCIESA.	Di nuova istituzione	NO
----	--------	-------	-----------------------	----	---	----------------------	----

63	Napoli	63034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	36	i confini della sede, ricadenti su strada o tratti stradali, corrispondono alla mezzeria delle stesse e vengono di seguito descritti: A NORD E N/EST (da Ovest verso Est) CONFINE TERRITORIALE CON IL COMUNE DI VILLA LITERNO; VIA S. MARIA A CUBITO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON IL CONFINE TERRITORIALE COL COMUNE DI VILLA LITERNO E S.S. ASSE MEDIANO; S.S. ASSE MEDIANO, TRATTO COMPRESO DALL'INTERSEZIONE CON VIA S. MARIA A CUBITO. A EST (da Nord verso Sud) VIA EPITAFFIO DAL CIVICO 120 ALL'INTERSEZIONE CON VIA PER BARRACANO; VIA PER BARRACANO. A SUD (da Est verso Ovest) CORSO CAMPANO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PER BARRACANO A ROTONDA GIUGLIANO-QUALIANO; VIA S. FRANCESCO A PATRIA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON ROTONDA GIUGLIANO-QUALIANO E IL QUADRIVIO DI PATRIA, LUNGO IL CONFINE TERRITORIALE CON IL COMUNE DI QUALIANO. A OVEST (da Sud verso Nord) LIMITE EST DELLA SEZIONE CENSUARIA N. 193-CANTONCELLO, TRATTO LUNGO VIA MADONNA DEL PANTANO; QUADRIVIO DI PATRIA; VIA MADONNA DEL PANTANO NORD, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON QUADRIVIO DI PATRIA E CONFINE TERRITORIALE CON IL COMUNE DI VILLA LITERNO.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63039	LETTERE	2	Località via Salette;	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63041	MARANO DI NAPOLI	16	Zona Castello Monteleone	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63041	MARANO DI NAPOLI	17	Zona Torre Caracciolo (via Romano)	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63041	MARANO DI NAPOLI	18	Zona via Vallesana (via Pigno-via Marano-Pianura)	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63042	MARIGLIANELLA	2	Tratto di strada di via G. Marconi compreso il confine con il Comune di Brusciano e l'incrocio di via Materdomini, nonché via Palermo.	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63043	MARIGLIANO	9	Frazione Faibano ed in via subordinata Variante 7/bis oppure nella zona Industriale Area PIP,oppure in via Provinciale Scosciano.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63092	MASSA DI SOMMA	2	via Cortiello, via Orefice, viale del Verde	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63044	MASSA LUBRENSE	4	Frazione Monticchio - via Severo Caputo, p.zza S. Pietro, via Bozzaotra fino all'incrocio con via Leucosia (Bivio loc. Metrano).	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63045	MELITO DI NAPOLI	11	via Signorelli, secondo tratto direzione Giugliano	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63045	MELITO DI NAPOLI	12	via S. Di Giacomo- via De Nicola	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63048	MUGNANO DI NAPOLI	10	Perimetro definito giusta Determina del Comune di Mugnano di napoli n. 990 del 27.10.2022	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63050	NOLA	9	Territorio confinante con il Comune di Cimitile (via on. F. Napolitano, via S. Massimo, via Cimitile, via S.S. 7 bis, via Nazionale delle Puglie).	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63050	NOLA	10	via Nola San Gennaro, piazza Narni Mancinelli, via Ceravolo, via Viterbo.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63051	OTTAVIANO	7	zona centro bassa: via Ferrovie dello Stato al di sotto della ex linea dismessa della Ferrovia Torre Annunziata-Cancello Arnone.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63053	PIANO DI SORRENTO	4	Località Trinità, loc. Petrulo, loc. S. Liborio, loc. Colli di S. Pietro.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63054	PIMONTE	2	frazione Franche	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63055	POGGIOMARINO	6	via Passanti Flocco, nel tratto compreso dall'incrocio di via Sambuci fino al confine con il Comune di Boscoreale, via Fornillo e viale Manzoni, con inizio dall'incrocio di via Sambuci.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63056	POLLENA TROCCHIA	4*	SEDE SUB JUDICE	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63057	POMIGLIANO D'ARCO	11	Masseria Chiavettieri	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63057	POMIGLIANO D'ARCO	12	Masseria Guadagni-via dei Romani	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63058	POMPEI	8	via Plinio, trav. Andolfi, via Stabiana, via Masseria Lapilli, via Ponte Nuovo, via S.S. 145, traversa S.S. 145, via Case 28, via Don Gennarino Carotenuto, via Fondo D'Orto, via Ponte Persica, via Civita, via Giuliana, via Stabiana, via Grotta II, via Parrelle Civita Giuliana, piazzetta Giuliana, via Andolfi, via Diomede, via S. Antonio, via Masseria Curato, piazza Porta Marina inferiore, via Villa dei Misteri, viale Mazzini.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63060	POZZUOLI	22	<u>LOCALITA' LUCRINO</u> : parte dal civico n. 123 di via R. Anecchino fino al quadrivio piazza Aldo Moro di Arco Felice, continua per via Miliscola dal civico 133 al civico 193, percorre la linea di costa località Lucrino fino al confine del Comune di Bacoli, prosegue per vicinale San Filippo, risale per via Scalandrone percorrendo la linea di confine fino al bivio di via Sciarra con via Arco Felice Vecchio, incrocia via Montenuovo Licola Patria, prosegue verso sud costeggiando le linee orografiche delle pendici del Montenuovo fino ad intercettare via Miliscola, altezza civico n. 454, percorre tutto il lato destro fino al civico n. 524 al confine del Comune di Bacoli, costeggiando la litoranea località Lucrino sino al congiungimento con il punto di partenza.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63060	POZZUOLI	23	<u>LOCALITA' DAZIO</u> : parte dal n° civico 6 di corso Umberto 1°, procede in direzione Napoli, segue la linea di costa fino al Dazio, al confine con il Comune di Napoli. Prosegue lungo il confine del Comune di Napoli fino al costone della Starza, ininterseca la linea ferroviaria FF.SS , segue la linea dei costoni della Pietra lungo il confine fino a raggiungere via San Gennaro Agnano all'altezza n° civico 94, in direzione Pozzuoli, segue la linea dei costoni della conca di Agnano fino alla zona sottostante dell'Accademia Militare, includendo l'abitato di via San Francesco ai Gerolomini, via Gerolomini, via Napoli, Sottopassaggio Vitagliano fino a raggiungere il costone San Gennaro, ridiscende intersecando la linea ferroviaria cumana sino al congiungimento con il punto di partenza.	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63060	POZZUOLI	24	<u>LOCALITA' MONTERUSCIELLO</u> : parte da via Reginelle all'altezza del civico n° 10, prosegue verso Ovest lungo tutto il confine del Comune di Giugliano in Campania, fino a congiungersi all'altezza del civico n° 118 di via Reginelle. Prosegue via Reginelle costeggiando l'impianto di depurazione Cuma fino ad intersecare via provinciale Pozzuoli-Giugliano, continua lungo il confine del Comune di Giugliano in Campania fino ad intercettare via Santa Maria Goretti, risale verso Nord lungo l'alveo di Quarto. Con una linea ideale prosegue fino ad intersecare via Montenuovo Licola Patria altezza civico n° 148, continua per breve tratto fino all'altezza del civico n° 141. Da questo punto costeggiando con una linea ideale il Parco Paradiso prosegue verso Nord, intercetta Licola Patria, continua verso Ovest fino al civico 140/A di via Montenuovo Licola Patria, continua per via Trepiccioni, segue costeggiando il parco Cuma fino a congiungersi con una inea ideale verso nord tagliando le "Coste di Cuma", intercetta via Reginelle altezza civico n° 61. Prosegue verso ovest con una linea ideale sino ad intercettare via A. Petito, via E. Nicolardi e via E. Scarpetta, interseca via Canosa. Segue verso nord via Vicinale Canosa per un breve tratto fino ad incrociare il tracciato della ferrovia Circumflegra, costeggia verso est fino a congiungersi con il punto di partenza.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63062	QUALIANO	7	via Marconi, via Palumbo e parte della circumvallazione esterna.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63062	QUALIANO	8	via Circumvallazione esterna di Napoli e via Ripuaria.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63063	QUARTO	11	da via Matteotti, angolo via Segaetano, e si sviluppa su via Seitolla, fino al confine di via Crocillo.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63063	QUARTO	12	dal numero 103 di via Masullo, abbraccia l'intera via Spinelli e le aree adiacenti	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63065	ROCCARAINOLA	2	Rione Fellino	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63068	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	8	Località Piano del Principe-via Vittorio Iovino-via Enrico Carillo	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63068	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	9	Località via Lavinaio II° tratto dal n. 202 al n. 282-via Marini.	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63070	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	3	via Panoramica Fellapane, via Palmieri, via Macedonio Melloni, via Vesuvio, via Leopardi, via L. da Vinci, piazzale Plinio.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63071	SANT'AGNELLO	3	Località Colli di Fontanelle	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63072	SANT'ANASTASIA	8	zona delimitata tra via Dante Alighieri, via Romani, via Sandro Pertini e via Romani Costanzi	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63073	SANT'ANTIMO	2	via G. Galilei	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63074	SANT'ANTONIO ABATE	6	via Salette, via Motta, via Stabia tratto da incrocio via Motta a incrocio via Croce Gragnano; via Croce Gragnano, via Santa Maria la Carità tratto dall'incrocio via Croce Gragnano ad incrocio via Sassola, via Sassola	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63075	SAN VITALIANO	2	Zona nord-est del paese Località via Nazionale delle Puglie.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63077	SCISCIANO	2	Località Spartimento di Scisciano	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63079	SOMMA VESUVIANA	10	via Vignariello l. ovest, trav. Allocca l. nord, via Duca di Salza, trav. Duca di Salza-via Spilabotte, via Cerciello, via Masseria Cerciello, via S. Anna, via S. Giorgio, via Scotola, via Prattico, via Muletti, via Capitolo, via Micco, via Pizzone Cassante	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63079	SOMMA VESUVIANA	11	via Cupa Fontana, via Potenza, via Napoli l. sud, via Cavone, via Colonnello Aliperta l. est, via Portaterra l. sud, via Gino Auriemma l. sud, via S. Giovanni de Matha l. ovest, via Marina, vico Torre, via Ferrante d'Aragona, vico Cuonzolo, via Giudecca, vico Puntuale, via Campana, via Botteghe, via Collegiata, vico Perzechiello, vico Lentini, via Nuova, vico Malacciso, vico Zoppo, vico Zivoli, via Troianiello, via Piccioli, via Dietro le Mura, via Castello, via Circumvallazione, via S. Maria delle Grazie a Castello, strada comunale Palmentella	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63080	SORRENTO	5	Zona Santa Lucia	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63081	STRIANO	3	località via Poggiomarino/via Furchi	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63082	TERZIGNO	5	Località Boccia al Mauro-Lava Caposecchi (Boccia al Mauro/Lava Caposecchi, C.so A. Volta (da p.zza Boccia al Mauro a via S. Felice), via Giovanni XXIII, via Niutta, via dei Pini, via E. Auricchio, via G. Marconi (da via Giovanni XXIII a via E. Auricchio)	Di nuova istituzione	NO

63	Napoli	63084	TORRE DEL GRECO	24	Località Cappella Bianchini, comprensiva della zona di viale dei Pini, di via Cavallo (tratto a monte dell'autostrada) di di via Scappi Novesca (zona a valle della stessa)	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63084	TORRE DEL GRECO	25	Località via del Monte e via Lamaria (tratti a monte dell'autostrada), via Boccea e via Ruggiero.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63084	TORRE DEL GRECO	26	Località Cappella Vecchia, con l'individuazione di un'area di riferimento comprendente via Montagnelle, via Salzano, via Viuli (tratto a monte dell'autostrada), via Antica Trecase e via Nuova Trecase (tratto a monte dell'autostrada), nonché le traverse confluenti in dette strade.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63086	VICO EQUENSE	6	Borgata Seiano	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63087	VILLARICCA	9	Nord: confine territoriale del Comune. Est: via Palermo, si dirama fino ai confini territoriali con i Comuni di Calvizzano e Qualiano. Ovest: lungo la direttrice che si la 1°trav. Di via Campana ed arriva fino ai limiti territoriali con i Comuni di Giugliano e Marano. Sud: via Roma fino al limite territoriale con il Comune di Marano di Napoli	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63089	VOLLA	7	Area compresa tra via Palazziello, via Filichito, Comune di Casoria, Comune di Casalnuovo.	Di nuova istituzione	NO
63	Napoli	63090	SANTA MARIA LA CARITA'	3	via Lattaro-via Cannetoli lato ovest-via Petrarò-via Cupa San Marco-via Bardascini-via Motta Bardascini lato ovest-via Carrara.	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64005	ARIANO IRPINO	4	Località Manna	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64008	AVELLINO	15	Picarelli	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64008	AVELLINO	16	Pennini, Via Pescatori, Via Annarumma, Via Morelli e Silvati	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64008	AVELLINO	17	Quartiere Valle	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64025	CERVINARA	3	località in via Campo Segà a partire dall'incrocio con Corso Caudino proseguendo fino a piazza Castello.	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64038	GROTTAMINARDA	3	frazione Carpignano	Di nuova istituzione	NO

64	Avellino	64049	MERCOGLIANO	4	Abitato di Torelli e dintorni-via Acqua delle Noci-via Croceveste-via degli Orti-viale Europa-via Fontana San Nicola-via Lauro/Taccoreta-via Felice Renda-via Pacello da Mercogliano-via Sala-via san Nicola-via Nicola Santangelo-Contrada/via Serroni-via Michele Sparano-via Torellucci-via Traversa-via Vallefondi-piazza Vecchiarelli.	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64054	MONTEFORTE IRPINO	3	Località Molinelle	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64061	MONTORO INFERIORE	3	frazione piazza di Pandola	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64062	MONTORO SUPERIORE	3	A Nord con il Comune di Contrada; ad Est con il Comune di Solofra; ad Ovest con il Comune di Montoro Inferiore; a Sud con la congiungente tra il confine del Comune di Solofra e Montoro Inferiore costituita in parte dalla linea ferroviaria che dal Comune di Solofra incrocia la prov.le S. Pietro-Banzano, in parte dalla stessa prov.le ed in parte dalle strade che fiancheggiando il Cimitero di Banzano giunge al territorio di Montoro Inferiore.	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64115	VALLESACCARDA	Unica Rurale	Territorio comunale	Rinunciata con indennità di avviamento	NO
64	Avellino	64096	SAVIGNANO IRPINO	Unica Rurale	Territorio comunale	Rinunciata con indennità di avviamento	NO
64	Avellino	64099	SERINO	2	Fraz. S. Sossio, in località San Giuseppe, al servizio delle fraz.: Guanni, Troiani, San Sossio, Casangino, Grimaldi, Strada San Biagio (tutte ubicate sulla riva dx del Sabato).	Di nuova istituzione	NO
64	Avellino	64101	SOLOFRA	4	Fraz. Sant'Andrea Apostolo e le aree limistrofe.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65002	AGROPOLI	6	Frazione Muio	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65007	ANGRI	9	Località Satriano	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65007	ANGRI	10	Località Taurano	Di nuova istituzione	NO

65	Salerno	65013	BARONISSI	5	Zona Ferreria/Cariti, Quartiere Nuova Irno, via Allende, Università, frazione Orignano, delimitata a Nord e a est dai confini comunali, a sud dal limite della frazione Orignano, dopo insediamento IKEA, da via Allende, via Don Minzoni, via Convento e via dei Greci, ad ovest dai confini comunali	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65014	BATTIPAGLIA	14	via S.Lucia	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65014	BATTIPAGLIA	15	via Strada Statale 18	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65158	BELLIZZI	4	Via Antica, Via Archimede, via Artigianato, via Avellino, via Benevento, via Caserta, via Cimabue, via del Commercio, via dell'Agricoltura, via delle Arti, via dell'Industria, via Fermi, via Ferrari E., via Genova civ. 39-civ. 53, via genova civ. 46-civ. 56, via Giordano, via Giotto, via Grassi L., via Kennedy, via Le Caterine, via Maiorana, via Marconi, via Napoli civ. 50-civ. 74, via Napoli civ. 53- civ. 107, via Newton, via Palermo, via Parisi, via Salerno, via S.Giovanni, via S.Vito, via Serao M. , via Serroni, via Ten. Paraggio, viai Uomo civ. 54- civ. 96, via Uomo civ. 57- civ. 141, viale della Repubblica civ. 2, viale della Repubblica civ. 5. via Volta. via Volturro.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65016	BRACIGLIANO	2	Frazione Pero-frazioni Santa Lucia e San Nazario	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65022	CAMPAGNA	5	Zone Alte	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65025	CAPACCIO	7	Contrada Vuccolo/ Seude lungo la strada statale 166	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65034	CASTEL SAN GIORGIO	4	Frazione Trivio	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65037	CAVA DE' TIRRENI	14	Dupino	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65037	CAVA DE' TIRRENI	15	Corpo di Cava *L'ente comunale ha preannunciato l'avvio del procedimento per la soppressione della sede	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65037	CAVA DE' TIRRENI	16	Sant'Anna	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65050	EBOLI	11	località S. Cecilia - Campolongo	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65050	EBOLI	12	località S. Andrea - Pianta Cesareo - Casarsa	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65052	FISCIANO	4	Comprensorio abitato di Lancusi - Bolano.	Di nuova istituzione	NO

65	Salerno	65055	GIFFONI SEI CASALI	2	Casale Prepezzano	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65056	GIFFONI VALLE PIANA	3	zona comprendente le seguenti vie e piazze delle frazioni (Chieve, Catelde, Sovvieco, Chiaravallisi, S. Giovanni, S. Caterina, Curti e Curticelle): via A. Basso, via Carbonara, via C. Delle Donne, via G. Carducci, salita Linguiti, Via L. Sica, trav. M. Sorgente, trav. Picentino, trav. Po, via Servi di Maria, trav. Tanisi, via A. Russo, via Chiaravallisi, via F. Baracca, via G. Amoruso, via G. Cuomo, via G. Mameli, piazza I Febbraio, piazza Lama, trav. Malta, piazzale M. De Cataldis, trav. O. De Cataldis, corso P. Mascagni, via Pozzarolo, trav. ravenna, piazza S. Martino, via S. Pellico, via Troisi, via U. Linguiti, trav. V. Tedesco, via Brennero, vicolo Catania, trav. Fortunato, via Gaia, piazza G. Buonanno, vicolo Napoli, vicolo salerno, via S. Giorgio, via Trento, trav. caprera, I trav C. delle Donne, trav F. Lamberti, via G. Marano, piazza Linguiti, via Margioffoli, trav. Pavia, via P. Amoruso, via R. Amoruso, via Sichi, trav. Tevere, piazza A. D'Angelo, trav. Donna Francesca Troisio, largo G. Tedesco, piazza Gaetano Cherubino, via Giuseppe Cherubino, via G. Marconi, via Isonzo, via L. Dini, via M. Bassi, piazza N. Visconti, via P. Di Feo, trav. Pompei, trav. R. Russo, Trav. Sabato Palo, via S. Caterina, piazza Suo Perp. O Soccorso, via Troisio, trav. Venezia, vicolo Annunziata, via Cappuccini, trav E. Peluso, via G. Andria, via G. Sanfelice, via G. Verdi, largo Palermo, via S. Anselmo, piazza T. Cuomo, via Torello.	Di nuova istituzione	NO

65	Salerno	65056	GIFFONI VALLE PIANA	4	zona comprendente le seguenti vie e piazze delle frazioni (Terravecchia, S. Maria a Vico, Ornito, Sardone, e alcune vie del capoluogo) : via Catanzaro, via Lecce, via Parroco A. Russomando, piazza S. Leone, via Viaggio Garofalo, via Feltrinelli, via Salvador Allende, via V. De Caro, via G. Falivene, via G. Carpinelli, via Monaci, via Pezzotte, via Serroni, via Casone, via degli Agrumi, via del Giubileo 2000, via della Libertà, via Duomo, via Europa Unità, via Lorenzo D'Alessio, via Paugelli, trav. Sabato Ler, via Sardone, via T. D'Alessio, via A. Mancino, via Foggia, via Messina, via Potenza, via Terravecchia, via Cellara, via Luca Gaurico, prima trav. V. De Caro, via A. Falivene, via G. Palatucci, via Macchia, via O. Granozio, via S. Verace, via v. Fortunato, via Colle della Maddalena, piazzetta del Gesù, via del Picentino, trav. D. Cesaro, trav. E. Marano, trav. G. D'Alessio, piazza P. Lorenzo Natiello, trav. Raffaele Bacco, via S. Vittore, via Sardone Munno, trav. T. Pannullo.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65067	MERCATO SAN SEVERINO	6	Frazione Ciorani	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65067	MERCATO SAN SEVERINO	7	Frazione Oscato	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65072	MONTECORVINO PUGLIANO	3	frazione Santa Tecla	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65073	MONTECORVINO ROVELLA	4	Frazione San Martino	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65078	NOCERA INFERIORE	13	Villanova - S. Mauro	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65078	NOCERA INFERIORE	14	Montevescovado - S. Chiara	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65079	NOCERA SUPERIORE	7	via S. Maria delle Grazie, via Starza, via Giuseppe Garibaldi, via Alfaterna, via Portaromana, via Case Vecchie, via I traversa G. Garibaldi, via II traversa viale Europa.	Di nuova istituzione	NO

65	Salerno	65088	PAGANI	10	Zona posta a nord-ovest di via De Gasperi - la localizzazione interessa tutto il versante nord-ovest del territorio comunale, con confini: a nord ed ovest con il Comune di San Marzano e ad est via Filettine. Tale struttura oltre che servire il comprensorio Taurano-Romana-Madonna di Fatima servirà il territorio rurale fino ai confini con San Marzano sul Sarno. La collocazione della farmacia potrà essere individuata lungo le strade via Taurano, via Romana e via Madonna di Fatima.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65088	PAGANI	11	Zona posta a nord-est del territorio comunale - la localizzazione della farmacia interessa tutto il versante nord-est del territorio comunale con confini: a nord con il Comune di san Valentino Torio, ad est con il Comune di Nocera Inferiore e ad ovest con via Filettine. La collocazione della farmacia potrà essere individuata lungo la strada via Mangioni, dall'incrocio con via Fiuminale, proseguendo attraverso via Migliaro e via Zeccagnuolo fino ai confini con il Comune di San Valentino Torio.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65099	PONTECAGNANO FAIANO	7	zona litoranea Magazzeno - via Mare Ionio, via dei Navigatori, via Lago Trasimeno (S.P. 175) -Delimitazione: intera via Aversana-SP 417 lato Sud-Est tra i Comuni di Salerno e Bellizzi.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65099	PONTECAGNANO FAIANO	8	zona Centro- via Milano e traverse-località Casa Parrilli- Delimitazione: strada ferrata e intera via Aversana-SP 417 lato Nord-Est tra i Comuni di Salerno e Bellizzi.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65114	SALA CONSILINA	4	località Sant'Antonio	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65116	SALERNO	38	Comune di Pellezzano,Autostrada del Mediterraneo, via Cappelle Superiori, via Cappelle Inferiori, Salita San Giovanni, traversa dei Greci, Autostrada del Mediterraneo, via degli Etruschi, via Pomponio Leto.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65116	SALERNO	39	via Sant'Eustachio, via San Nicola del Pumbolo, via dei Moscaini, via Giovi Bottiglieri, via Ennio D'Aniello, via Belvedere, tangenziale di Salerno, via Brignano Inferiore e Superiore, Autostrada del Mediterraneo, via Casa Scuoppo, via Casa Volpe, via San Felice in Pastorano, via della Sanginella, via Rufoli, SP 244, SP 260.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65116	SALERNO	40	via Sant'Eustachio, SP 260, SP 244, SP 212, strada Casa Rocco, Casa Postiglione.	Di nuova istituzione	NO

65	Salerno	65116	SALERNO	41	via dei Carrari, linea ferroviaria, via Parmenide, via Mauri Raffaele, via Generale Alfonso La Marmora, via delle Tofane, via Villafranca, via Asiago, tangenziale di Salerno.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65116	SALERNO	42	Battigia del Mare, via Leucosia, via Parmenide, linea ferroviaria, via dei Carrari, tangenziale di Salerno, via Tommaso Prudenza, via Salvador Allende.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65122	SAN MARZANO SUL SARNO	3	via Caduti per la Patria, via Piave, via Martiri della Loggia	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65132	SAN VALENTINO TORIO	3	via Vetice, via Porto, via Pietro Mascagni, via Vincenzo Bellini, via Giuseppe Verdi, via Carlo Pisacane, via dei Mille, via Giuseppe Garibaldi, via Tuoro, via Silvio Pellico, via Ciro Menotti, via Carlo Cattaneo, via Giacomo Gioberti, via Carlo Gallo, via Michelangelo Buonarroti, via Giovanni Verga, via Camillo Benso Cavour, via Francesco Petrarca, via Vetice Palazzo IACP, via Giuseppe Mazzini, via G. D'Ambrosi, via Massimo Troisi, via Giovanni Gentile, via Vetice tr. Migliaro, via Giovanni Boccaccio, via Goffredo Mameli, via Giacomo Puccini, via Giovanni Pascoli, via Guerdine, via Cesina Pugliano, via Enrico De Nicola, via dell'Ecologia, Piazza Mons Arsenio Salerno, via Annunziata, via Il Mezzana, via I Mezzana, via Leonardo da Vinci, via Anna Magnani	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65135	SARNO	10	via Prolungamento Matteotti-via Rivo Cerola-via P. Falciani-via Cappella Vecchia-piazza Sabotino.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65137	SCAFATI	14	via D. Catalano	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65137	SCAFATI	15	via D. Alighieri, incrocio cavalcavia Prete e via Salice	Di nuova istituzione	NO

65	Salerno	65142	SIANO	3	vico Fiore, vico Solferino, vico Esposito, vico Masi, via Fioravante, vico Parisi, vico Lungo, vico G. Leopardi, via Riccio, via Rocco Leo, vico G. Pepe, via G. Cerulli, via Cinque maggio, via del Sole, vico G. D'annunzio, via Poerio, p.zza Don V. Leo, via G. Garibaldi, p.zza IV Novembre, via Palazzo Marchesale, via S. Vito, vico Corrida, via G. Marconi, vico Geppino De Pietro in Di Pietro, vico Arno, vico Capuano, vico Rosa, vico C. Di Filippo, vico Roscigno, p.zza Municipio, via Roma, p.zza A. Moro, via G. Albano, vico A. Vespucci, via G. Mazzini, trav. A. Gramsci, trav. A. Gatto, via F. Spinelli, p.le A. De Gasperi, via Campo, vico Cavour, vico Gioberti, vico Navarra, via D'Ascoli, trav. M. Troisi, via T. Tasso, via Pozzo, vico Capri, via Aia, via Dr. F. Palmieri, via Vittoria, vico U. Foscolo, via S. Pellico, vico Donnarumma, via Torello, via Zambrano, via M. d'Otranto, via S. Alfonso M. De Liguori, trav. A. De Curtis, v.le Europa, via Vaticale, via Pontone, trav. P. Nenni, trav. L. Sturzo, via Scampia, via Valesana, v.le Kennedy, via Prov.le Siano-Bracigliano, via Cetronico, via Orneto, via Capecelatro, via G. Perlasca, via G. Palatucci, p.zza G. Falcone, p.zza P. Borsellino. Largo Eroi Nassiria. p.zza Don Luigi Giussani.	Di nuova istituzione	NO
65	Salerno	65148	TORRACA	Unica Rurale	Territorio comunale	con indennità di avviamento	

* sedi da assegnare *sub judice*